SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 marzo 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 marzo 2009, n. **15**.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di derogabilità delle disposizioni applicabili solo ai dipendenti pubblici)

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge».

2. L'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo,
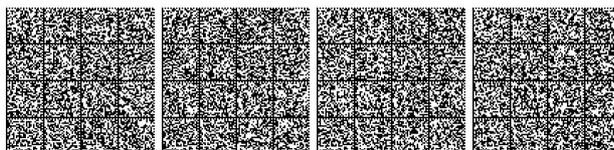
come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e della relativa contrattazione collettiva per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;

b) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva;

c) introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli *standard* internazionali di qualità e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente;

d) garanzia della trasparenza dell'organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi;

e) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative;

f) definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;

g) affermazione del principio di concorsualità per l'accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera;

h) introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale, conformemente al principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici, da garantire, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato;

i) previsione dell'obbligo di permanenza per almeno un quinquennio nella sede della prima destinazione anche per i vincitori delle procedure di progressione verticale, considerando titolo preferenziale nelle medesime procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi fissati dai seguenti articoli, nonchè nel rispetto del principio di pari opportunità, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera *a)*, 4, 5 e 6, nonchè previo parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e quelle contenenti princìpi generali dell'ordinamento giuridico, ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza.
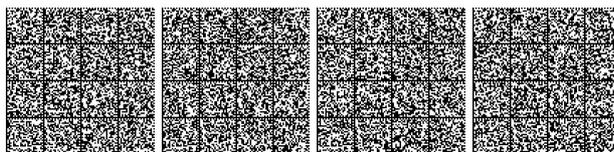
5. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che risultino incompatibili con la specificità del relativo ordinamento.

Art. 3.

(Princìpi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonchè, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) precisare, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge, gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, fermo restando che è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;

b) fare in ogni caso salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, secondo periodo, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

c) prevedere meccanismi di monitoraggio sull'effettività e congruenza della ripartizione delle materie attribuite alla regolazione della legge o dei contratti collettivi;

d) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, in caso di nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative e dei limiti fissati alla contrattazione collettiva;

e) individuare criteri per la fissazione di vincoli alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio, anche mediante limiti massimi di spesa ovvero limiti minimi e massimi di spesa;

f) prevedere, ai fini dell'accertamento dei costi della contrattazione integrativa, uno schema standardizzato di relazione tecnica recante i contenuti minimi necessari per la valutazione degli organi di controllo sulla compatibilità economico-finanziaria, nonchè adeguate forme di pubblicizzazione ai fini della valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività;

g) potenziare le amministrazioni interessate al controllo attraverso il trasferimento di personale in mobilità ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

h) riordinare le procedure di contrattazione collettiva nazionale, in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico, nonchè quelle della contrattazione integrativa e riformare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia, secondo i seguenti criteri:

1) rafforzamento dell'indipendenza dell'ARAN dalle organizzazioni sindacali anche attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti dei relativi organi, con particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo svolgimento dell'incarico, e del personale dell'Agenzia;

2) potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali;
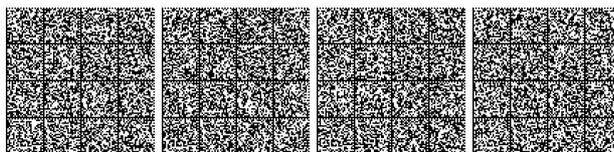
3) ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di settore, rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell'ARAN;

4) riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva per l'individuazione della relativa composizione, anche con riferimento alle aziende ed enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;

5) modificazione, in coerenza con il settore privato, della durata dei contratti al fine di ridurre i tempi e i ritardi dei rinnovi e di far coincidere il periodo di regolamentazione giuridica con quello di regolamentazione economica;

6) rafforzamento del regime dei vigenti controlli sui contratti collettivi integrativi, in particolare prevedendo specifiche responsabilità della parte contraente pubblica e degli organismi deputati al controllo sulla compatibilità dei costi;

7) semplificazione del procedimento di contrattazione anche attraverso l'eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi;

i) introdurre norme di raccordo per armonizzare con gli interventi di cui alla lettera *h)* i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63;

l) prevedere che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, con possibilità di ambito territoriale e di riferimento a più amministrazioni;

m) prevedere l'imputabilità della spesa per il personale rispetto ai servizi erogati e definire le modalità di pubblicità degli atti riguardanti la spesa per il personale e dei contratti attraverso gli istituti e gli strumenti previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

n) prevedere, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, a consulenze e a collaborazioni, disposizioni dirette ad agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, finalizzati a garantire lo svolgimento delle funzioni pubbliche di competenza da parte delle amministrazioni che presentino carenza di organico;

o) prevedere, al fine di favorire i processi di mobilità intercompartimentale del personale delle pubbliche amministrazioni, criteri per la definizione mediante regolamento di una tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.

Art. 4.

(Princìpi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati *standard* qualitativi ed economici dell'intero procedimento di produzione del servizio reso all'utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle
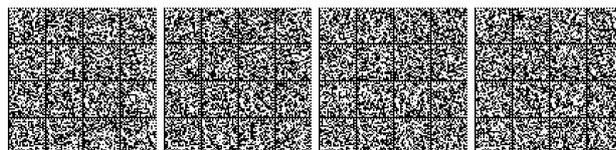
singole strutture, a prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli *standard* qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato, nonchè a prevedere l'obbligo per le amministrazioni, i cui indicatori di efficienza o produttività si discostino in misura significativa, secondo parametri deliberati dall'organismo centrale di cui al comma 2, lettera *f)*, dai valori medi dei medesimi indicatori rilevati tra le amministrazioni omologhe rientranti nel 25 per cento delle amministrazioni con i rendimenti più alti, di fissare ai propri dirigenti, tra gli obiettivi di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 2, l'obiettivo di allineamento entro un termine ragionevole ai parametri deliberati dal citato organismo centrale e, infine, a prevedere l'attivazione di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare, anche mediante ricognizione e utilizzo delle fonti informative anche interattive esistenti in materia, nonchè con il coinvolgimento degli utenti, la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi *standard* di qualità, rilevati anche a livello internazionale;

b) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, in via preventiva, gli obiettivi che l'amministrazione si pone per ciascun anno e di rilevare, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell'anno precedente è stata effettivamente conseguita, assicurandone la pubblicità per i cittadini, anche al fine di realizzare un sistema di indicatori di produttività e di misuratori della qualità del rendimento del personale, correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura;

c) prevedere l'organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione, e la diffusione dei relativi contenuti mediante adeguate forme di pubblicità, anche in modalità telematica;

d) promuovere la confrontabilità tra le prestazioni omogenee delle pubbliche amministrazioni anche al fine di consentire la comparazione delle attività e dell'andamento gestionale nelle diverse sedi territoriali ove si esercita la pubblica funzione, stabilendo annualmente a tal fine indicatori di andamento gestionale, comuni alle diverse amministrazioni pubbliche o stabiliti per gruppi omogenei di esse, da adottare all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati;

e) riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche secondo i seguenti criteri:

1) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente;

2) estensione della valutazione anche ai comportamenti organizzativi dei dirigenti;

3) definizione di requisiti di elevata professionalità ed esperienza dei componenti degli organismi di valutazione;

4) assicurazione della piena indipendenza e autonomia del processo di valutazione, nel rispetto delle metodologie e degli *standard* definiti dall'organismo di cui alla lettera *f)*;

5) assicurazione della piena autonomia della valutazione, svolta dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità;

f) prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 3, l'istituzione,
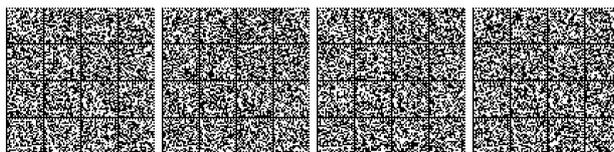
in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere *a)* e *b)*, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. I componenti, in numero non superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo, con comprovate competenze in Italia o all'estero nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere *a)* e *b)*, e sono nominati, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, per un periodo di sei anni e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;

g) prevedere che i sindaci e i presidenti delle province nominino i componenti dei nuclei di valutazione cui è affidato il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo i criteri e le metodologie stabiliti dall'organismo di cui alla lettera *f)*, e che provvedano a confermare o revocare gli incarichi dirigenziali conformemente all'esito della valutazione;

h) assicurare la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione anche attraverso:

1) la disponibilità immediata mediante la rete *internet* di tutti i dati sui quali si basano le valutazioni, affinchè possano essere oggetto di autonoma analisi ed elaborazione;

2) il confronto periodico tra valutazioni operate dall'interno delle amministrazioni e valutazioni operate dall'esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato;

3) l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di un programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti *web* delle pubbliche amministrazioni, definito in conformità agli obiettivi di cui al comma 1;

i) prevedere l'ampliamento dei poteri ispettivi con riferimento alle verifiche ispettive integrate di cui all'articolo 60, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

l) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonchè dei concessionari di servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di *standard* qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) consentire la proposizione dell'azione anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati;

2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo;

3) prevedere come condizione di ammissibilità che il ricorso sia preceduto da una diffida all'amministrazione o al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati; in particolare, prevedere che, a seguito della diffida, si instauri un procedimento volto a responsabilizzare progressivamente il dirigente competente e, in relazione alla tipologia degli enti, l'organo di indirizzo, l'organo esecutivo o l'organo di vertice, a che le misure idonee siano assunte nel termine predetto;

4) prevedere che, all'esito del giudizio, il giudice ordini all'amministrazione o al concessionario di porre in essere le misure idonee a porre rimedio alle violazioni, alle omissioni o ai mancati adempimenti di cui all'alinea della presente lettera e, nei casi di perdurante inadempimento, disponga la nomina di un commissario, con esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina vigente;

5) prevedere che la sentenza definitiva comporti l'obbligo di attivare le procedure relative all'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali;

6) prevedere forme di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione;

7) prevedere strumenti e procedure idonei ad evitare che l'azione di cui all'alinea della presente lettera nei confronti dei concessionari di servizi pubblici possa essere proposta o proseguita, nel caso in cui un'autorità indipendente o comunque un organismo con funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore abbia avviato sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza.

3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera *f)*, è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, compresi i compensi ai componenti. È altresì autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per finanziare, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, progetti sperimentali e innovativi volti a:

a) diffondere e uniformare le metodologie della valutazione tra le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, anche tramite la definizione di modelli da pubblicare sulla rete *internet:*

b) sviluppare i processi di formazione del personale preposto alle funzioni di controllo e valutazione;

c) sviluppare metodologie di valutazione della funzione di controllo della soddisfazione dei cittadini;

d) migliorare la trasparenza delle procedure di valutazione mediante la realizzazione e lo sviluppo di un apposito sito *internet.*

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo di cui al comma 2, lettera *f)*, e fissati i compensi per i componenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, ad eccezione del comma 2, lettera *f)*, e del comma 3, secondo

periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.

7. Ai fini del comma 6 la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti *internet* delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità.

8. Le amministrazioni pubbliche adottano ogni iniziativa utile a promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività.

9. All'articolo 1, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale».

Art. 5.

(Princìpi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato ad introdurre nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, secondo le modalità attuative stabilite dalla contrattazione collettiva, anche mediante l'affermazione del principio di selettività e di concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività, previa valutazione del contributo e del rendimento del singolo dipendente formulati in relazione al risultato, evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale;

b) prevedere che la valutazione positiva conseguita dal dipendente in un congruo arco temporale costituisca un titolo rilevante ai fini della progressione in carriera e dei concorsi riservati al personale interno;

c) destinare al personale, direttamente e proficuamente coinvolto nei processi di ristrutturazione e razionalizzazione, parte delle economie conseguite con risparmi sui costi di funzionamento in proporzione ai risultati conseguiti dalle singole strutture amministrative;

d) stabilire che le progressioni meramente economiche avvengano secondo princìpi di selettività;

e) definire una riserva di accesso dall'esterno alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle rispettive aree funzionali, anche tramite un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;

f) stabilire che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando le aliquote da destinare al personale interno ad una quota comunque non superiore al 50 per cento;

g) individuare specifici e ulteriori criteri premiali per il personale coinvolto in progetti innovativi che ampliano i servizi

al pubblico, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Art. 6.

(Princìpi e criteri in materia di dirigenza pubblica. Modifica all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della dirigenza pubblica, al fine di conseguire la migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, e al fine di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) affermare la piena autonomia e responsabilità del dirigente, in qualità di soggetto che esercita i poteri del datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane, attraverso il riconoscimento in capo allo stesso della competenza con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

1) individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ufficio al quale è preposto;

2) valutazione del personale e conseguente riconoscimento degli incentivi alla produttività;

3) utilizzo dell'istituto della mobilità individuale di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate;

b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilità del dirigente, in relazione agli effettivi poteri datoriali, nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate e sull'efficienza della relativa struttura nonchè, all'esito dell'accertamento della predetta responsabilità, il divieto di corrispondergli il trattamento economico accessorio;

c) prevedere la decadenza dal diritto al trattamento economico accessorio nei confronti del dirigente il quale, senza giustificato motivo, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti, nei casi in cui sarebbe stato dovuto;

d) limitare la responsabilità civile dei dirigenti alle ipotesi di dolo e di colpa grave, in relazione alla decisione di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione di appartenenza;

e) prevedere sanzioni adeguate per le condotte dei dirigenti i quali, pur consapevoli di atti posti in essere dai dipendenti rilevanti ai fini della responsabilità disciplinare, omettano di avviare il procedimento disciplinare entro i termini di decadenza previsti, ovvero in ordine a tali atti rendano valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate;

f) prevedere che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, adottando le necessarie misure volte a mettere a regime
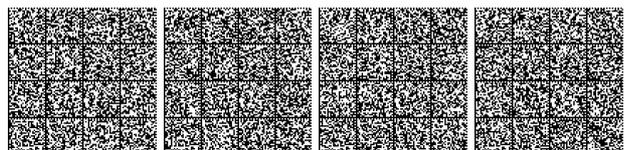
il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente;

g) prevedere, inoltre, che il conferimento dell'incarico dirigenziale generale ai vincitori delle procedure selettive di cui alla lettera *f)* sia subordinato al compimento di un periodo di formazione, non inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, da ciascuna amministrazione d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto anche conto delle disposizioni previste nell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che, mediante intesa fra gli stessi soggetti istituzionali, sia concordato un apposito programma per assicurare un'adeguata offerta formativa ai fini dell'immediata applicazione della disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata in vigore;

h) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la relativa disciplina ai princìpi di trasparenza e pubblicità ed ai princìpi desumibili anche dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, escludendo la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto in caso di mancato raggiungimento dei risultati valutati sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati al momento del conferimento dell'incarico, secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione, e ridefinire, altresì, la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi;

i) ridefinire e ampliare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le competenze e la struttura del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonchè sull'effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento o della mancata conferma degli incarichi;

l) valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli obiettivi fissati mediante erogazione mirata del trattamento economico accessorio ad un numero limitato di dirigenti nell'ambito delle singole strutture cui può essere attribuita la misura massima del trattamento medesimo in base ai risultati ottenuti nel procedimento di valutazione di cui all'articolo 4;

m) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici e rafforzarne l'autonomia rispetto alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e all'autorità politica;

n) semplificare la disciplina della mobilità nazionale e internazionale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di renderne più ampia l'applicazione e di valorizzare il relativo periodo lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi;

o) promuovere la mobilità professionale e intercompartimentale dei dirigenti, con particolare riferimento al personale dirigenziale appartenente a ruoli che presentano situazioni di esubero;

p) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la componente della retribuzione legata al risultato sia fissata, nel medio periodo, per i dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva, fatta eccezione per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale;

q) stabilire il divieto di corrispondere l'indennità di risultato ai dirigenti qualora le amministrazioni di appartenenza, decorso il periodo transitorio fissato dai decreti legislativi di cui al presente articolo, non abbiano predisposto sistemi di valutazione dei risultati coerenti con i princìpi contenuti nella presente legge.
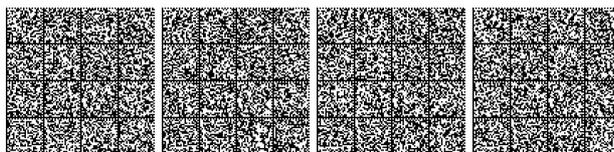
3. Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «dell'anzianità massima contributiva di 40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni».

Art. 7.

(Princìpi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme speciali vigenti in materia, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo. Nell'ambito delle suddette norme sono individuate le disposizioni inderogabili inserite di diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità, nonchè razionalizzare i tempi del procedimento disciplinare, anche ridefinendo la natura e l'entità dei relativi termini e prevedendo strumenti per una sollecita ed efficace acquisizione delle prove, oltre all'obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza penale alle amministrazioni interessate;

b) prevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo all'esito di quest'ultimo;

c) definire la tipologia delle infrazioni che, per la loro gravità, comportano l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ivi comprese quelle relative a casi di scarso rendimento, di attestazioni non veritiere di presenze e di presentazione di certificati medici non veritieri da parte di pubblici dipendenti, prevedendo altresì, in relazione a queste due ultime ipotesi di condotta, una fattispecie autonoma di reato, con applicazione di una sanzione non inferiore a quella stabilita per il delitto di cui all'articolo 640, secondo comma, del codice penale e la procedibilità d'ufficio;

d) prevedere meccanismi rigorosi per l'esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente, nonchè la responsabilità disciplinare e, se pubblico dipendente, il licenziamento per giusta causa del medico, nel caso in cui lo stesso concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia ovvero violi i canoni di diligenza professionale nell'accertamento della patologia;

e) prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonchè del danno all'immagine subìto dall'amministrazione;

f) prevedere il divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza e improduttività;

g) prevedere ipotesi di illecito disciplinare in relazione alla condotta colposa del pubblico dipendente che abbia determinato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni;

h) prevedere procedure e modalità per il collocamento a disposizione ed il licenziamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, del personale che abbia arrecato grave danno al normale funzionamento degli uffici di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale;
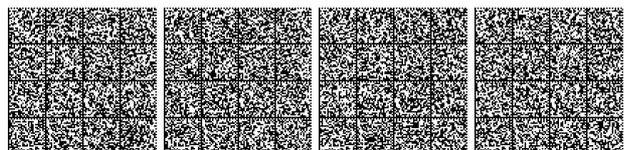
i) prevedere ipotesi di illecito disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili, per negligenza, del mancato esercizio o della decadenza dell'azione disciplinare;

l) prevedere la responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

m) ampliare i poteri disciplinari assegnati al dirigente prevedendo, altresì, l'erogazione di sanzioni conservative quali, tra le altre, la multa o la sospensione del rapporto di lavoro, nel rispetto del principio del contraddittorio;

n) prevedere l'equipollenza tra la affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito *web* dell'amministrazione;

o) abolire i collegi arbitrali di disciplina vietando espressamente di istituirli in sede di contrattazione collettiva;

p) prevedere l'obbligo, per il personale a contatto con il pubblico, di indossare un cartellino identificativo ovvero di esporre sulla scrivania una targa indicante nome e cognome, con la possibilità di escludere da tale obbligo determinate categorie di personale, in relazione alla specificità di compiti ad esse attribuiti.

Art. 8.

(Norma interpretativa in materia di vicedirigenza)

1. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – CNEL)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. – *(Ulteriori attribuzioni)*. – *1.* In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione il CNEL:

a) redige una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;

b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello, predisponendo una relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;

c) promuove e organizza lo svolgimento di una conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti».

2. Il CNEL provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

(Efficienza dell'azione amministrativa)

1. All'articolo 3, comma 68, alinea, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:» sono sostituite dalle seguenti: «danno conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le misure idonee a rafforzare l'autonomia e ad accrescere le capacità di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi per il controllo interno, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

(Corte dei conti)

1. Le disposizioni di delega della presente legge non si applicano alle funzioni della Corte dei conti che restano disciplinate dalle norme vigenti in materia, come integrate dalle disposizioni del presente articolo.

2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.
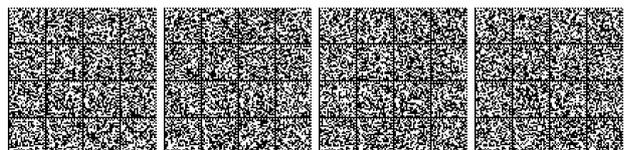
4. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«*8-bis*. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo *status* dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385».

5. Il comma 61 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

6. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti può acquisire ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in formato elettronico.

7. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede, sentito il Consiglio di presidenza, ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca, sentito il Consiglio di presidenza, gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa e per la determinazione delle competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

8. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e dell'articolo 18, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il magistrato addetto alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto. Qualora, per specifiche questioni, uno dei due sia designato
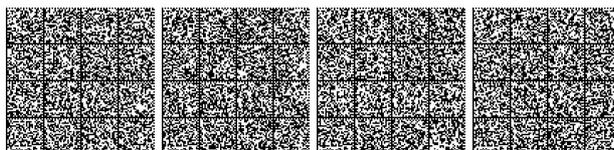
relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega del Presidente della Corte. Ferme restando la promozione dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale e la relativa procedura, il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al *plenum.* Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.

9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. All'onere conseguente si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

10. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Il termine, decorrente dalla data di scadenza del Consiglio di presidenza in carica, entro il quale il Presidente della Corte dei conti indìce le elezioni per il rinnovo della composizione del Consiglio medesimo, è prorogato al 7 maggio 2009.

Art. 12.

(Monitoraggio della spesa per le prerogative sindacali nel settore pubblico)

1. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento e alla Corte dei conti una relazione sull'andamento della spesa relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 13.

(Modifica all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, il comma 18 è sostituito dal seguente:

«*18.* Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 847):

Presentato dal Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e l'innovazione (BRUNETTA) il 26 giugno 2008.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 7 luglio 2008, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 11ª, 12ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 9, 10, 16, 22 e 30 luglio 2008; il 10, 17 settembre 2008; il 2 ottobre 2008; il 4, 5, 11, 12 e 13 novembre 2008.

Esaminato in aula il 9 e 17 dicembre 2008 ed approvato il 18 dicembre 2008.

Camera dei deputati (atto n. 2031):

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro), in sede referente, il 5 gennaio 2009 con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VII, X, XII e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite I e XI, in sede referente, il 15, 21, 27 e 29 gennaio 2009, il 3 e 5 febbraio 2009.

Esaminato in aula il 9, 10, 11 febbraio 2009 ed approvato con modificazioni il 12 febbraio 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 847-B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 febbraio 2009 con parere della commissione 5ª e della commissione per gli affari regionali.

Esaminato dalla commissione 1ª, in sede referente, il 17, 18 e 19 febbraio 2009.

Esaminato in aula il 24 febbraio 2009 ed approvato il 25 febbraio 2009.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente legge:

«*2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalla legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.*».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si veda nota all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazio-

ne professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si veda nota all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 3 (*Personale in regime di diritto pubblico*). — 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

1-*bis*. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.

1-*ter*. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento.

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai princìpi della autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei princìpi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.».

— Si riporta il testo dell'art. 1339 del Codice civile:

«Art. 1339 (*Inserzione automatica di clausole*). — Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.».

— Si riporta il testo dell'art. 1419, del Codice civile:

«Art. 1419 (*Nullità parziale*). — La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo):

«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».

— Si riporta il testo dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186, legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'art. 47.».

— Si riporta il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):

«Art. 112 (*Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego*). — I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:

a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti;

b) l'orario di lavoro;

c) il congedo ordinario e straordinario;

d) la reperibilità;

e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

f) i permessi brevi per esigenze personali;

g) le aspettative ed i permessi sindacali.
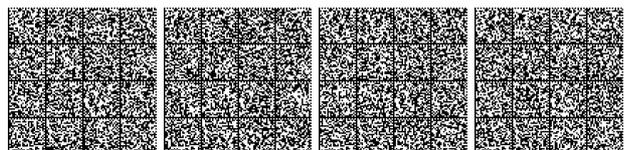
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'àmbito considerato.

La delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.

Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalità:

a) la procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo;

b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;

c) l'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio;

d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera *b)* che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'àmbito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed è articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

La componente stipendiale di base verrà determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.

La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilità esercitati, verrà attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello più elevato.

La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verrà attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestività e della produttività del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvederà alla individuazione delle modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari.

Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, è costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale.».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 giugno 2000, n. 127, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 2005, n. 249, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 recante «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 2006, n. 52.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 60 (*Controllo del costo del lavoro*). — 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora, altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.

2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via telematica.

3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'art. 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.

4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.
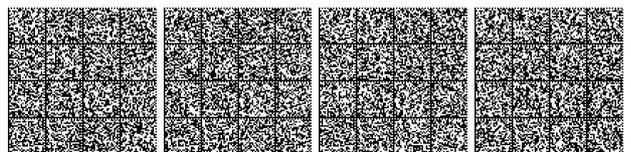
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può partecipare l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze, funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'ambito di personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'art. 56, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon andamento, l'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 53. L'ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'art. 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

«227. Ai fini di quanto disposto dall'art. 17-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».

— Per il testo dell'art. 117 della Costituzione si veda nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

«Art. 1 (*Diritto alla protezione dei dati personali)*. — 1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 72, comma 1, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e si riporta altresì il comma 11 dello stesso articolo così come modificato dalla presente legge:

«1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.

2.-10. *(Omissis).*

11. Nel caso di compimento *dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni* del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarietà ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.».

— Si riporta il testo degli articoli 22, 30 e 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 22 (*Comitato dei garanti)*. — 1. I provvedimenti di cui all'art. 21, comma 1, sono adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.».

«Art. 30 *(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)*. — 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

2-*bis*. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
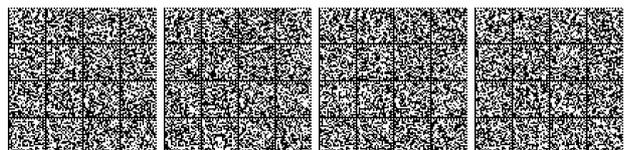
2-*ter*. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-*bis*, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-*quinquies*. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.».

«Art. 32 (*Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero)*. — 1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce.

2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.

3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 55 (*Sanzioni disciplinari e responsabilità*). — 1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'art. 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.

5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.

8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialità.

9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei princìpi di cui ai precedenti commi.

10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».

— Per il testo degli articoli 1339 e 1419 del Codice civile, si veda nelle note all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 640 del Codice penale:

«Art. 640 (*Truffa*). — Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 17-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 17-*bis* (*Vicedirigenza*). —1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'art. 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'art. 27.».

Nota all'art. 9:

— La legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1987, n. 3 è stata modificata dalla presente legge mediante l'aggiunta dell'art. 10-*bis*.».
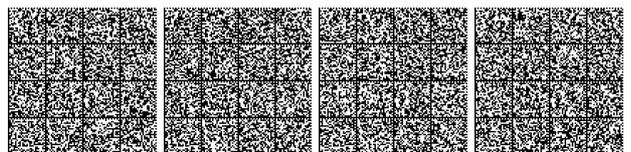
Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 68, della legge 24 dicembre, 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) come modificato dalla presente legge:

«68. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, *danno conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del piano di Governo, su proposta del Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:*

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 (Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2007, n. 38.

Note all'art. 11:

— Si riporta Il testo dell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3):

«7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo. Resta ferma la potestà delle regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.

La suddetta legge 5 giugno 2003 n. 131 è stata modificata dalla presente legge mediante l'inserimento dell'art. 8-*bis*;».

— Si riporta il testo dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica legge 8 luglio 1977, n. 385:

«*Articolo unico*. — I posti di consigliere, non riservati ai primi referendari della Corte dei conti, possono essere conferiti:

ai funzionari dello Stato indicati nell'art. 7, terzo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, come integrato dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 luglio 1945, n. 430;

ad estranei alle amministrazioni dello Stato, che, per attività svolta o gli studi giuridico-amministrativo-contabili compiuti, e per le doti attitudinali e di carattere, posseggano piena idoneità all'esercizio delle funzioni di consigliere della Corte dei conti.

Per la nomina è prescritto il parere del consiglio di presidenza della Corte dei conti, su richiesta motivata della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 61 e 63, della legge 24 dicembre, 2007, n.244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) come modificati dalla presente legge:

«61. *(Abrogato)*.

63. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 62 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'art. 100 della Costituzione.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti):

«8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.».

— Si riporta il testo dell'art. 41, ultimo capoverso, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti):

«Alla deliberazione di cui al precedente articolo è unita una relazione fatta dalla Corte a sezioni riunite nella quale questa deve esporre:

le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;

le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;

le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.».

— Si trascrivono gli articoli 1, quinto comma, e 7, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali):

«5. Il Consiglio di Stato è composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge.

Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'art. 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Ciascuna sezione consultiva è composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove consiglieri; ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici consiglieri.

Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno quattro consiglieri; le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato pronunciano con l'intervento di uno dei presidenti e di quattro consiglieri.

Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonché la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'art. 5, primo comma».

«1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto:

a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;

d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;

e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera *b)*;

f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera *c)*.».

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 3, della legge 21 luglio 2005, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa):

«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al consiglio di presidenza della Corte dei conti le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

— La legge 22 dicembre 2008, n. 203, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2008, n. 303, supplemento ordinario. La Tabella C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) come modificato dalla presente legge:

«18. *Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrativa, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.*».

09G0023

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2009.

Annullamento straordinario dello statuto del comune di Casalmaggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 20, comma 2, dello statuto del comune di Casalmaggiore (Cremona) approvato con deliberazione consiliare n. 84 del 28 settembre 2007, che estende il diritto di elettorato nell'elezione del sindaco e del consiglio comunale ai cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti nel comune da almeno cinque anni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 3714/2008 del 17 dicembre 2008, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento, dell'art. 20, comma 2 dello statuto del comune di Casalmaggiore (Cremona), approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 84 in data 28 settembre 2007.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
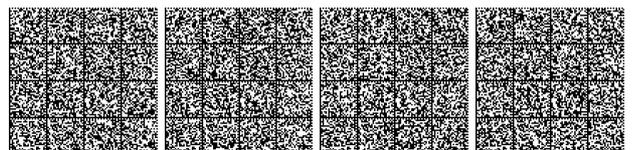
Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Prima del 17 dicembre 2008

N. Sezione 3714/2008

La Sezione

OGGETTO:
Ministero dell'Interno. Richiesta di parere nel procedimento avviato dal Governo per l'annullamento straordinario, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dello Statuto del Comune di Casalmaggiore (CR), come modificato dalla delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 28 settembre 2007, nella parte in cui estende agli stranieri "non comunitari" il diritto di elettorato nella elezione del Consiglio Comunale.

VISTA la relazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, Sportello delle Autonomie, trasmessa con nota n. 0011315 del 14 ottobre 2008, con la quale è chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine alla questione indicata in oggetto;
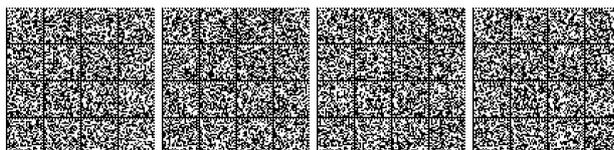
ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Guido Romano;

RITENUTO in fatto quanto esposto dall'Amministrazione riferente;

PREMESSO

Il Ministero dell'Interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, intendendo proporre l'annullamento straordinario della norma dello Statuto del Comune di Casalmaggiore (CR), come modificato dalla delibera del Consiglio comunale n. 84 del 28 settembre 2007, che riconosce l'esercizio del diritto di voto ai cittadini extracomunitari, che risiedano nel Comune da almeno cinque anni, per l'elezione del Consiglio Comunale.

Dagli atti risulta che il Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona in data 20 ottobre 2008, con nota n. 24787/2008, ha comunicato all'Amministrazione comunale l'avvio del procedimento di annullamento, ex art. 138 del T.U.E.L. n° 267 del 2000, di detta delibera consiliare e che il Comune non ha fatto pervenire osservazioni nel termine di venti giorni all'uopo concesso, come responsabilmente affermato dallo stesso Ministero nella successiva nota n. 0013535 del 25 novembre 2008.

Nel merito, sostiene il riferente Ministero che la norma predetta sarebbe illegittima, come già chiarito più volte dal Consiglio di Stato con propri pareri in materia (*C.d.S., sez. I^, 16 marzo 2005; Sez I^ e II^, 6 luglio 2005, n. 11074/2004*).

CONSIDERATO

1. In via preliminare è necessario prendere atto che l'Amministrazione riferente ha dato formale comunicazione dell'avvio del procedimento all'Amministrazione comunale di Casalmaggiore, che non ha presentato osservazioni.

2. Nel merito, rileva la Sezione che con deliberazione n. 84 del 28 settembre 2007 il Consiglio Comunale di Casalmaggiore (CR) ha provveduto a modificare lo Statuto comunale disponendo, in particolare, all'art. 20, comma 2, che *"...il Comune assicura la piena attuazione dei diritti di cittadinanza, attiva e passiva, che comprenda*
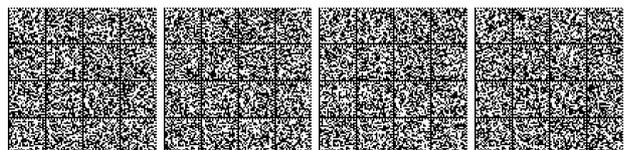
anche l'esercizio del diritto di voto dei cittadini extracomunitari che risiedono in Casalmaggiore da almeno cinque anni per la designazione delle rappresentanze cittadine nel Consiglio Comunale".

Il riferente Ministero osserva che la disposizione statutaria in esame potrebbe risultare, ad una prima lettura, non immediatamente precettiva del diritto di elettorato attivo e passivo degli stranieri extracomunitari nell'elezione del Consiglio Comunale, in quanto potrebbe anche arguirsi che essa ammetta soltanto una possibile partecipazione degli stranieri anzidetti alla vita pubblica locale, alla stregua di quanto dispone l'art. 8 del d.lgs. n. 267 del 2000. Ciò perché la partecipazione prevista potrebbe essere orientata anche alla sola designazione di *"consiglieri comunali aggiunti"* che, come è noto, non hanno diritto di voto, ma soltanto diritto di intervento alle sedute consiliari, ovvero a definire altre figure analoghe di partecipazione.

La Sezione non ritiene che, al riguardo, possa sorgere alcun dubbio interpretativo essendo sufficientemente chiaro che, in assenza nello Statuto vigente del Comune di Casalmaggiore di qualsivoglia norma volta all'espressa istituzione del Consigliere straniero aggiunto o di altra figura a quest'ultimo assimilabile, la novella introdotta (*art. 20, comma 2*) nello Statuto in esame esprima la chiara volontà dell'organo consiliare di estendere certamente il diritto di elettorato attivo, se non anche il diritto di elettorato passivo, agli stranieri extracomunitari per l'elezione del Consiglio Comunale.

3. Ciò precisato, deve rilevarsi che il tema sul quale verte la richiesta di parere è stato già esaminato in più occasioni dalla Sezione che:

- in via pregiudiziale, si è espressa nel senso che il potere di annullamento straordinario, attribuito al Governo dall'art. 138 del D.Lgs. 18 marzo 2000, n. 267, è compatibile con le prerogative riconosciute agli enti locali dal nuovo Titolo V della Costituzione, se esercitato nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, quale è quella della *"...legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane..."*, di cui alla lettera p), comma 2, dell'art. 117 della Costituzione;
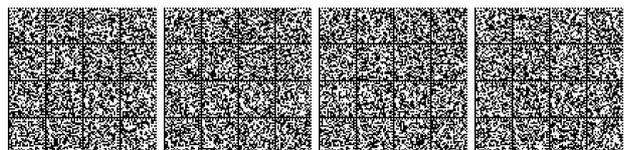
- nel merito, ha rilevato che l'ammissione degli stranieri non comunitari alle elezioni degli organi comunali è materia riservata in via esclusiva allo Stato (*art. 10, comma 2 ed art. 117, comma 2, della Costituzione*) e che, nel vigente ordinamento, difetta una norma idonea a legittimare l'ammissione alle elezioni di cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea e degli apolidi che sono ad essi equiparati (*cfr. C.d.S., sez. I, 5 aprile 2006, n. 862 e sez. riunite I e II, n. 11074 del 6 luglio 2005*).

Orbene, la stessa conclusione non può non valere anche nel caso in esame poiché non si rinvengono elementi tali da giustificare un diverso orientamento.

Pertanto, è parere della Sezione che sussistono i presupposti (tutela dell'unità dell'ordinamento giuridico, illegittimità dell'atto) che legittimano l'esercizio del potere di annullamento straordinario da parte del Governo, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. n. 267 del 2000, della norma dell'articolo 20, comma 2, dello Statuto del Comune di Casalmaggiore.

P.Q.M.

nei sensi che precedono è il parere.

Il Presidente: FABERI

L'Estensore: ROMANO

Il Segretario: TALAMINI

09A02037

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2009.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009. (Ordinanza n. 3741).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 2009, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009;

Considerato che, in conseguenza dei predetti eventi avversi, si è verificata l'esondazione di fiumi e torrenti, frane e smottamenti che hanno determinato danni alla viabilità, alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati, con interruzione di pubblici servizi e collegamenti viari e la perdita di vite umane, per cui risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi avversi hanno evidenziato la vulnerabilità dei territori ed una permanente alta esposizione ai rischi idrogeologici e idraulici di larga parte dei territori stessi;
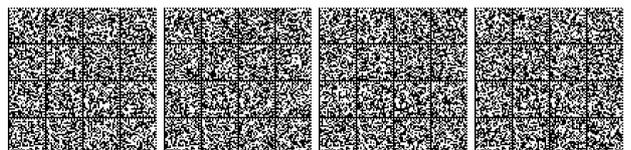
Ritenuto necessario ed urgente porre in essere i primi interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate nonché promuovere ogni iniziativa finalizzata a limitate permanentemente l'alto rischio idrogeologico e idraulico a cui sono esposti i territori dei comuni della regione Calabria cosi come il sistema viario regionale;

Acquisita l'intesa della regione Calabria con nota del 17 febbraio 2009;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Calabria è nominato Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale in premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui in premessa, alla realizzazione di interventi prioritari e permanenti di mitigazione dei rischi idrogeologici e idraulici, nonché alla riorganizzazione del servizio regionale di protezione civile anche attraverso la pianificazione di protezione civile con particolare riferimento alle aree esposte ad alto rischio.

2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato, si avvale, in qualità di soggetti attuatori, dei Prefetti delle province interessate, nonché, quanto agli interventi ed alle azioni di prevenzione e difesa del rischio idraulico ed idrogeologico, dell'Azienda forestale della regione Calabria.

3. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

4. In particolare i Prefetti entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, provvedono:

a) alla individuazione dei comuni colpiti;

b) alla quantificazione delle spese sostenute da parte delle amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza, ivi compresi gli interventi di somma urgenza, nonché alla determinazione, nei medesimi termini, degli emolumenti spettanti al personale appartenente alla pubblica amministrazione e alle strutture operative di cui all'art. 11 della legge n. 225 del 1992, a fronte delle ore di lavoro straordinario effettivamente reso, e dei rimborsi dovuti per l'impiego del volontariato e della Croce Rossa Italiana nei termini di cui all'art. 7;

c) alla quantificazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

d) alla quantificazione dei contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito gravi danni ai beni immobili e mobili;

e) alla quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi;

f) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati anche sulla base dei dati e delle informazioni fornite al riguardo, anche attraverso la regione, dalle province e dai comuni interessati.

5. Al fine di promuovere un'azione coordinata di tutte le amministrazioni ordinariamente preposte alla gestione e al governo del territorio per affrontare il dissesto idrogeologico ed idraulico, nonché per garantire i necessari interventi prioritari e permanenti di mitigazione del rischio sul territorio regionale, in raccordo con la pianificazione esistente, anche a scala di bacino, il Commissario delegato provvede a costituire e coordinare un comitato di indirizzo composto, da tre rappresentanti designati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui almeno uno appartenete alla Commissione grandi rischi, da un rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rappresentante designato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, da tre rappresentanti designati dalla regione Calabria di cui uno appartenente all'Autorità di bacino regionale, da un rappresentante designato dall'ANCI e da un rappresentante designato dall'UPI. Il Commissario delegato per il coordinamento del comitato di indirizzo può delegare un suo rappresentante. Il Commissario delegato, per le medesime finalità di cui al presente comma, può altresì avvalersi di appositi comitati di indirizzo da costituirsi in ambito provinciale coordinati da un suo delegato e composti da almeno un rappresentante designato dalla provincia, un rappresentante designato dalla prefettura e uno in rappresentanza dei comuni, nonché degli altri soggetti pubblici e privati ritenuti necessari. I comitati d'indirizzo sono presieduti dal Commissario delegato, ovvero dal soggetto da questi designati come rappresentante o delegato.

6. Sulla base delle indicazioni acquisite ai sensi del comma 5, il Commissario delegato predispone un piano generale degli interventi, anche indifferibili ed urgenti, a salvaguardia della pubblica incolumità, con la quantificazione dei relativi oneri. Il piano indica le risultanze per il ripristino della viabilità, delle infrastrutture, delle opere e dei servizi pubblici danneggiati, la realizzazione di ulteriori ed adeguate azioni ed opere di prevenzione e di mitigazione dei rischi tra cui la manutenzione straordinaria degli alvei e delle opere di difesa idraulica dei corsi d'acqua e la stabilizzazione dei versanti interessati o suscettibili di eventi franosi.

7. Il piano di cui al comma 6 può essere predisposto anche per stralci e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, ovvero che si renderanno eventualmente disponibili, anche a titolo di cofinanziamento, presso le amministrazioni interessate. A tal fine le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato le risorse finanziarie eventualmente già assegna-

te per l'attuazione di interventi coincidenti con quelli ricompresi nel piano di cui al comma 6, finalizzate al superamento del contesto emergenziale in argomento, ovvero, sulla base degli elementi di conoscenza acquisiti ai sensi del comma 5, ridestinare risorse finanziarie ad interventi a tutela della pubblica e privata incolumità.
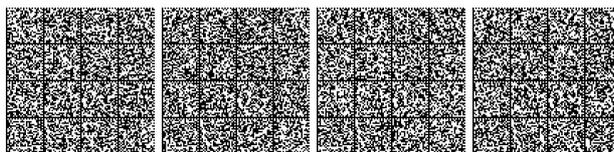
8. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nel piano di cui al comma 6, il Commissario delegato può avvalersi di uno o più soggetti attuatori, che sono autorizzati, ove necessario, ad avvalersi delle deroghe indicate all'art. 3.

9. Laddove i beni danneggiati sono localizzati in aree ad alto rischio idrogeologico, idraulico e di valanghe, i contributi previsti dalla presente ordinanza di protezione civile, sono riconosciuti solo ove il comune abbia provveduto o si impegni a provvedere entro i termini di scadenza dello stato di emergenza a recepire ed adottare i vincoli di cui ai piani di bacino stralcio redatti ed adottati ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nella propria pianificazione e regolazione urbanistica, nonché a predisporre ed adottare la conseguente pianificazione d'emergenza.

10. Salvo quanto stabilito dall'ordinanza di protezione civile n. 3734 del 2009 ed in particolare da quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lettera *f)*, il Commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori di cui al comma 2, assicura che tutti i comuni abbiano predisposto i piani comunali di emergenza almeno speditivi, che tengano conto prioritariamente delle strutture maggiormente sensibili esposte ad alto rischio idrogeologico e idraulico, in conformità alle prescrizioni contenute nel «manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di emergenza», di cui ai decreti del Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3606/2007, n. 3624/2007 e n. 3680/2008, del 7 settembre 2007 e del 22 novembre 2007, ed alle linee guida regionali laddove esistenti.

11. Il Commissario delegato pone in essere tutti gli interventi necessari finalizzati al raccordo tra il Centro funzionale e la Sala operativa di protezione civile e il loro pieno inserimento funzionale ed organizzativo nel Servizio regionale di protezione civile, garantendo l'integrazione o il costante collegamento con la Sala operativa permanente regionale di cui all'art. 7 della legge n. 353 del 2000 ed all'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3680 del 2008.

12. Anche ai fini di cui ai commi 5 e 10 il Commissario delegato, in stretto raccordo e con il supporto del Dipartimento della protezione civile, con il coinvolgimento dei centri di competenza nazionali e di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede all'aggiornamento della mappatura degli eventi franosi e di movimento di versante attualmente o potenzialmente in atto, anche a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza di protezione civile, anche tramite tecniche di interferometria satellitare e/o da terra, stabilendo le aree a rischio cosi individuate da considerarsi prioritarie al fine della pianificazione di protezione civile, delle attività di allertamento e di intervento di mitigazione del rischio.

13. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate dagli eventi calamitosi, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate, procede in raccordo e con le modalità di cui all'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3734 del 16 gennaio 2009.

14. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate, procede in raccordo ed ai sensi degli articoli 3 e 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3734 del 16 gennaio 2009.

15. Per le finalità di cui ai commi 13 e 14 i soggetti attuatori di cui al comma 3 si avvalgono dei Sindaci dei comuni interessati.

16. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato può avvalersi delle informazioni e servizi disponibili presso il sistema informativo agricolo nazionale SIAN ed in particolare di quelle rese disponibili dall'AGEA e dal Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori, di cui all'art. 1, comma 2, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 3.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

4. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione in-

terventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzata, ove necessario, la deroga alle normative indicate all'art. 3, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 si provvede a valere sulle risorse poste nella disponibilità del Commissario delegato.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dallo stesso nominati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 33, 37, 42, 63, 68, 69 comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123, 124, 125,128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-*bis*;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 4.

1. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attività che il Commissario delegato dovrà svolgere con riferimento alla presente ordinanza, il medesimo è autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3734 del 16 gennaio 2009.

Art. 5.

1. Ai primi oneri derivanti dalla presente ordinanza, nel limite massimo di 15 milioni di euro, si provvede a carico del Fondo della protezione civile che sarà allo scopo corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in argomento.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza, il Commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza, il cronoprogramma delle attività da porre in essere, articolato in relazione alle diverse tipologie d'azione, cadenzato per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonché indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal cronoprogramma.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica taliana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2 sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile utilizzando personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso, e personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 7.

1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A02041
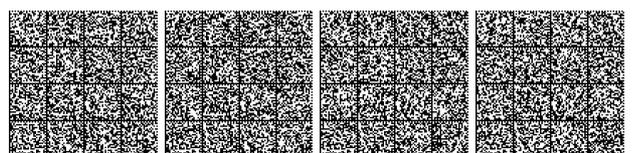
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 febbraio 2009.

Emissione delle monete d'argento da € 10, dedicate al «2009 Anno Internazionale dell'Astronomia» - Millennio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali n. 8 e n. 9, relativi alle riunioni della Commissione permanente tecnico-artistica rispettivamente del 21 ottobre 2008 e del 17 dicembre 2008, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2009 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da € 10, dedicate al «2009 Anno Internazionale dell'Astronomia»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 10, dedicate al «2009 Anno Internazionale dell'Astronomia», in versione proof, millesimo 2009, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: in primo piano, a rappresentazione dell'Italia, un volto di donna, sulla sinistra riproduzione di un astrolabio; in giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA».

Sul rovescio: separati dal cannocchiale di Galileo Galilei un particolare della volta celeste e parte di un antico astrolabio; a sinistra, su due righe, il valore «10 EURO»; a destra in basso il nome dell'autore «L. DE SIMONI»; alla base del supporto del cannocchiale «R»; in tondo «ASTRONOMIA 2009 ANNO INTERNAZIONALE».

Sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO **ROVESCIO**

Roma, 6 febbraio 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A02168

DECRETO 6 febbraio 2009.

Emissione delle monete d'argento da € 5 dedicate al «100° Anniversario del Giro ciclistico d'Italia» - Millennio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali n. 8 e n. 9, relativi alle riunioni della Commissione permanente tecnico-artistica rispettivamente del 21 ottobre 2008 e del 17 dicembre 2008, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2009 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da € 5 dedicate al «100° Anniversario del Giro ciclistico d'Italia»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 5 dedicate al «100° Anniversario del Giro ciclistico d'Italia», in versione fior di conio, millesimo 2009, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	935	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: in primo piano rappresentazione di due ciclisti in competizione sportiva. Alla base l'anno di emissione «2009»; in tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA».

Sul rovescio: in primo piano raffigurazione di una bicicletta da corsa, sul fondo il territorio italiano dove si svolge la manifestazione sportiva. Sotto la bicicletta il valore «EURO 5» e «R»; in basso il nome dell'autore «V. DE SETA»; ad arco nella parte superiore, la scritta «GIRO D'ITALIA 1909-2009».

Sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ROVESCIO
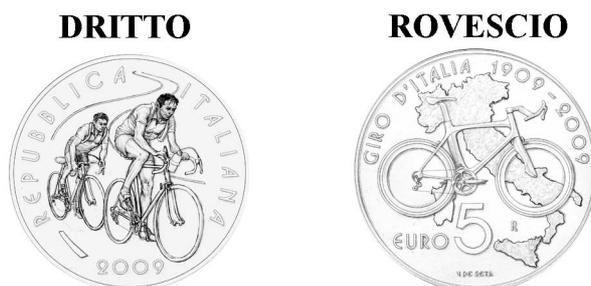
Roma, 6 febbraio 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A02169

DECRETO 6 febbraio 2009.

Emissione delle monete d'argento da € 5 dedicate a «Roma - XIII Campionati Mondiali di Nuoto» - Millennio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali n. 8 e n. 9, relativi alle riunioni della Commissione permanente tecnico-artistica rispettivamente del 21 ottobre 2008 e del 17 dicembre 2008, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2009 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da € 5 dedicate a «Roma - XIII Campionati Mondiali di Nuoto», da aggiungere alla serie divisionale;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 5 dedicate a «Roma - XIII Campionati Mondiali di Nuoto», in versione fior di conio ed in versione proof, da aggiungere alla serie divisionale millesimo 2009, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: in primo piano l'allegoria scultorea del «TEVERE» in piazza del Campidoglio a Roma; sul basamento, logo ufficiale della manifestazione, con la scritta «ROMA09»; a destra «R»; ad arco nella parte superiore «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: composizione ispirata dai mosaici delle piscine del Foro Italico in Roma, raffigurante nuotatori ed elementi marini; al centro il valore «5 EURO»; in basso a sinistra la sigla «M» dell'autore Roberto Mauri ed al centro l'anno di emissione «2009»; ad arco, nella parte superiore, la scritta «13TH FINA WORLD CHAMPIONSHIPS»;

sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ROVESCIO

Roma, 6 febbraio 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A02170

DECRETO 6 febbraio 2009.

Emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative del «100° Anniversario del Premio Nobel a Guglielmo Marconi» - Millennio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali n. 9 e n. 1, relativi alle riunioni della Commissione permanente tecnico-artistica, rispettivamente del 17 dicembre 2008 e del 22 gennaio 2009, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2009 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative del «100° Anniversario del Premio Nobel a Guglielmo Marconi»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative del «100° Anniversario del Premio Nobel a Guglielmo Marconi» per la serie Europa, in versione proof, millesimo 2009, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g	
Oro	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	20,00	21	900	± 1‰	6,451	± 5‰
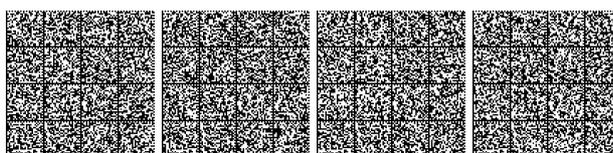
Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: ritratto di Guglielmo Marconi ripreso da una immagine dell'epoca; sul fondo la nave laboratorio Elettra; in giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; alla base, firma autografa dell'inventore ed il nome dell'autore «U. PERNAZZA»;

sul rovescio: al centro la composizione di un radioricevitore di produzione italiana della prima metà degli anni venti con antenna ed onde radio. In alto il logo della «Serie Europa»; a sinistra su due righe il valore «20 EURO» ed a destra «R»; in basso, le date «1909 · 2009»; ad arco nella parte inferiore, la scritta «GUGLIELMO MARCONI · NOBEL PER LA FISICA»;

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 6 febbraio 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A02171
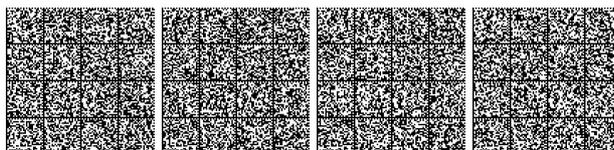
DECRETO 19 febbraio 2009.

Iscrizione e variazione di denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A), allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Viste le istanze con le quali la Serena Srl e la International Tobacco Agency S.a.s. hanno chiesto di inserire nella tariffa di vendita alcune marche di tabacco lavorato;

Considerato che occorre procedere all'inserimento di alcune marche di sigarette e di sigari, in conformità ai prezzi richiesti dalle citate Società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella A), allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1° ottobre 2008, e alla tabella B) allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002;

Considerato, inoltre, che occorre procedere, su richiesta della Società British American Tobacco Italia S.p.a., al cambio di denominazione di varie marche di sigarette;

Decreta:

Art. 1.

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nelle seguenti tabelle di ripartizione in relazione ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

SIGARETTE (TABELLA A)						
MARCA	**Confezione**	**Mg/ nicotina**	**Mg/ catrame**	**Mg/ monossido di carbonio**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ confezione**
GARETT BLU	astuccio da 20 pezzi	0,70	9,00	10,00	180,00	3,60

SIGARI (TABELLA B)			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
SIGARI NATURALI			
DE MEDICI CLASSICO MEZZO SIGARO	da 5 pezzi	128,00	3,20
DE MEDICI ANISETTE	da 5 pezzi	152,00	3,80
DE MEDICI CACAO	da 5 pezzi	152,00	3,80
DE MEDICI CAFFE'	da 5 pezzi	152,00	3,80
DE MEDICI CLASSICO	da 5 pezzi	180,00	4,50

Art. 2.

La denominazione delle seguenti marche di sigarette è così modificata:

DA	A
PALL MALL RED KS 20'S	PALL MALL NEW ORLEANS (RED) KS 20'S
PALL MALL BLUE KS 20'S	PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) KS 20'S
PALL MALL AMBER KS 20'S	PALL MALL LOS ANGELES (AMBER) KS 20'S
PALL MALL AZURE KS 20'S	PALL MALL MIAMI (AZURE) KS 20'S
PALL MALL WHITE KS 20'S	PALL MALL MANHATTAN (WHITE) KS 20'S
PALL MALL RED KS 10'S	PALL MALL NEW ORLEANS (RED) KS 10'S
PALL MALL BLUE KS 10'S	PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) KS 10'S
PALL MALL AZURE KS 10'S	PALL MALL MIAMI (AZURE) KS 10'S
PALL MALL RED 100'S KS	PALL MALL NEW ORLEANS (RED) 100'S
PALL MALL BLUE 100's	PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) 100'S
PALL MALL AZURE 100's	PALL MALL MIAMI (AZURE) 100'S

I prodotti già fabbricati alla data del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 201

09A02187

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, per mancato adeguamento al regolamento (CE) n. 396/2005 dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari, registrati a nome dell'impresa S.I.V.A.M. S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003. n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;

Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari a nome dell'impresa S.I.V.A.M. S.p.A., con sede in Casalpusterlengo (Lodi) - Via XXV Aprile n. 4, elencati nel dispositivo del presente decreto, con numero e data a fianco di ciascuno indicati;

Considerato che l'impresa con lettera in data 28 giugno 2008 ha inviato la tabella nella quale sono elencati i prodotti per i quali rinuncia alla commercializzazione;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1° settembre 2008 sono revocati, a seguito di rinuncia, i prodotti fitosanitari a nome dell'impresa S.I.V.A.M. S.p.a., con sede in Casalpusterlengo (Lodi) - Via XXV Aprile n. 4, elencati nella seguente tabella:

	N. Reg.ne	Nome Prodotto	Data registrazione	Impresa
1.	8694	Orovit M	31 gennaio 1995	cimoxanil mancozeb
2.	11635	Micocur MZ	11 marzo 2003	cimoxanil mancozeb

L'impresa medesima è tenuta ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego dei suddetti prodotti a far data dal 1° settembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ex Ministero della salute.

Roma, 28 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

09A01913

DECRETO 19 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Yakoubi Souad, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in

Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Yakoubi Souad ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1994, presso la Scuola di scienze infermieristiche di Kairouan (Tunisia) dalla sig.ra Yakoubi Souad, nata a Cherarda (Tunisia) il giorno 17 marzo 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Yakoubi Souad è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02167

DECRETO 19 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Touaiti Ahlem, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Touaiti Ahlem ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni con-

tenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2004, presso la Scuola delle scienze infermieristiche di Jendouba (Tunisia) dalla sig.ra Touaiti Ahlem, nata a Bou-Salem. (Tunisia) il giorno 24 giugno 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Touaiti Ahlem è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02166

DECRETO 19 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Ouerghemi Skander, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Ouerghemi Skander ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2006, presso la Scuola delle scienze infermieristiche di Menzel Bourguiba (Tunisia) dal sig. Ouerghemi Skander, nato a Bizerte (Tunisia) il giorno 22 giugno 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Ouerghemi Skander è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02165

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 febbraio 2009.

Modifica del decreto 31 agosto 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 31 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 215 del 15 settembre 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996;

Vista la nota dell'11 febbraio 2009, numero di protocollo 2034, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota dell'11 febbraio 2009, numero di protocollo 2034;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena» con decreto 31 agosto 2007, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota dell'11 febbraio 2009, numero di protocollo 2034 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2009

Il Capo Dipartimento: NEZZO

09A02048

DECRETO 18 febbraio 2009.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella province di Catania, Enna e Siracusa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: gelate dal 16 febbraio 2008 al 19 febbraio 2008 nelle province di Catania, Enna e Siracusa;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

Catania:

gelate dal 16 febbraio 2008 al 19 febbraio 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Castel di Iudica, Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Ramacca, Randazzo, San Michele di Ganzaria, Santa Maria di Licodia, Scordia.

Enna:

gelate dal 16 febbraio 2008 al 19 febbraio 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Agira, Aidone, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Piazza Armerina, Regalbuto, Troina.

Siracusa:

gelate dal 16 febbraio 2008 al 19 febbraio 2008;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio del comune di Carlentini, Francofonte, Lentini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2009

Il Ministro: ZAIA

09A02047

DECRETO 18 febbraio 2009.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella province di Torino e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 3 settembre 2008 nella provincia di Vercelli;

piogge alluvionali dal 12 settembre 2008 al 13 settembre 2008 nella provincia di Torino;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

Torino:

piogge alluvionali dal 12 settembre 2008 al 13 settembre 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Caselle Torinese, Leinì, San Francesco Al Campo, San Maurizio Canavese, Settimo Torinese.

Vercelli:

tromba d'aria del 3 settembre 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio del comune di Bianzè.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2009

Il Ministro: ZAIA

09A02046

DECRETO 18 febbraio 2009.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Sondrio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 12 luglio 2008 al 14 luglio 2008 nella provincia di Sondrio.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Sondrio:

piogge persistenti dal 12 luglio 2008 al 14 luglio 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Berbenno di Valtellina, Colorina, Forcola, Talamona, Tartano;

piogge persistenti dal 12 luglio 2008 al 14 luglio 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Albaredo per San Marco, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Buglio in Monte, Chiesa in Valmalenco, Civo, Colorina, Forcola, Talamona, Tartano, Torre di Santa Maria, Val Masino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2009

Il Ministro: ZAIA

09A02042

DECRETO 18 febbraio 2009.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pordenone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Venti impetuosi del 7 settembre 2008 nella provincia di Pordenone.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Friuli-Venezia Giulia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Pordenone:

venti impetuosi del 7 settembre 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Aviano, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Maniago, Montereale Valcellina, Polcenigo, Roveredo in Piano, Sequals.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2009

Il Ministro: ZAIA

09A02043

DECRETO 18 febbraio 2009.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova e Venezia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali del 13 settembre 2008 nelle province di Padova, Venezia.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Padova:

piogge alluvionali del 13 settembre 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Agna, Anguillara Veneta, Codevigo, Correzzola.

Venezia:

piogge alluvionali del 13 settembre 2008;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Cavarzere, Chioggia, Cona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2009

Il Ministro: ZAIA

09A02044

DECRETO 18 febbraio 2009.

Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, al comune di Roccasparvera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2066/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il proprio decreto 17 novembre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 novembre 2008, n. 279 di declaratoria, tra l'altro, delle piogge alluvionali dal 28 maggio al 14 giugno 2008 nella provincia di Cuneo;

Vista la nota 18 dicembre 2008 con la quale la regione Piemonte chiede di estendere le provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, al comune di Roccasparvera, le cui aree sono state già individuate con decreto 17 novembre 2008 per l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 del medesimo decreto legislativo;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

Nei territori agricoli del comune di Roccasparvera della provincia di Cuneo, già delimitati con decreto ministeriale 17 novembre 2008 richiamato nelle premesse, per i danni causati dalle piogge alluvionali dal 28 maggio al 14 giugno 2008, sono estese le provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2009

Il Ministro: ZAIA

09A02045
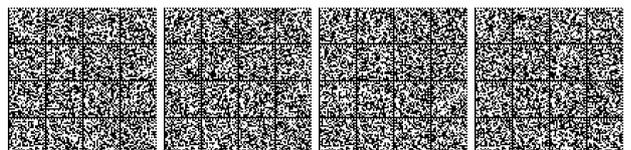
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Torino-Milano tronco II (Novara est-Milano) dalla pk 91+000 alla pk 127+000 variante di Bernate Ticino dal km 98+027 al km 103+220 (CUP E24E04000120007). Approvazione progetto definitivo. (Deliberazione n. 72/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, tra l'altro reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e sue modificazioni e integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'attuazione della legge n. 443/2001, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e visto in particolare l'art. 2 — commi 82 e seguenti, come modificati dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 — che, con riferimento alle concessioni autostradali, prescrive la stipula di una convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto quella originaria, in occasione di eventi determinati (primo aggiornamento del piano finanziario costituente parte della convenzione accessiva a dette concessioni o prima revisione della convenzione medesima ovvero aggiornamenti periodici del citato piano o revisioni periodiche della convenzione);

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che all'art. 8-*duodecies* approva, tra le altre, la convenzione unica tra ANAS S.p.a. e Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.a. (di seguito SATAP S.p.a.) che disciplina la progettazione, la costruzione e l'esercizio della tratta autostradale A4 Torino-Milano, convenzione sul cui schema questo Comitato aveva espresso valutazione positiva con delibera 29 novembre 2007, n. 133 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72/2008 S.O.);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nell'allegato 1, nella sezione «corridoio plurimodale padano - sistemi stradali ed autostradali», la voce «completamento stradale corridoio 5» con un costo di 136,86 milioni di euro»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), con la quale questo Comitato ha integrato, secondo la procedura delineata dall'art. 1 della legge n. 443/2001, il Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla menzionata delibera n. 121/2001, prevedendo, tra l'altro, dieci «aggiornamenti» di opere già incluse nel Programma originario, tra i quali figura, sotto la voce «Corridoio 5 - Asse est-ovest Lisbona-Kiev», nell'ambito del citato sistema infrastrutturale «corridoio plurimodale padano», l'asse autostradale Milano-Torino, con un costo aggiuntivo di 1.120 milioni di euro;
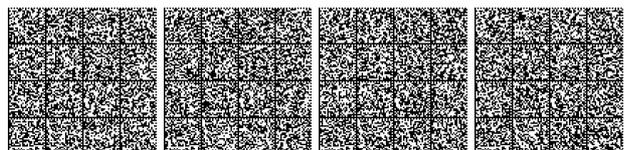
Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 S.O.), che, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, all'allegato 2 conferma, tra le articolazioni della menzionata voce «corridoio plurimodale padano - sistemi stradali e autostradali», la «A4 Torino-Milano»;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e sue modificazioni e integrazione, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del Programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa stessa non si perfezioni;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Viste le note 22 luglio 2008, n. 8049, e 24 luglio 2008, n. 8405, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rispettivamente, ha proposto l'inserimento all'ordine del giorno dell'argomento all'esame ed ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria concernente l'intervento «Ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Torino-Milano tronco II (Novara Est-Milano) dalla pk 91+000 alla pk 127+000 - Variante di Bernate Ticino dal km 98+027 al km 103+220», proponendo l'approvazione, con prescrizioni, del relativo progetto definitivo;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, come aggiornato con delibera n. 130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, include — nella tabella B.4, relativa alle «opere di legge Obiettivo da avviare entro il 2012» — l'intervento «autostrada A4 Torino-Milano: adeguamento Novara-Milano e variante di Bernate Ticino», con un costo di 372,95 milioni di euro;

Considerato che l'adeguamento del tronco 2 Novara Est - Milano è ricompreso nell'allegato K alla citata convenzione unica ANAS-SATAP, contenente l'«elenco e descrizione delle opere», con un costo di 459.716.000 euro, di cui 220.058.000 riferiti alla variante di Bernate Ticino ora all'esame;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto, come evidenziato in premessa, si inquadra nell'ambito del Corridoio 5 Lisbona-Kiev e, più in dettaglio, nell'ambito degli interventi di adeguamento dell'autostrada A4 Torino-Milano nel tratto tra il nodo di Novara Est e Milano, concerne una variante con la quale viene risolta l'interferenza con la linea Alta Velocità Torino-Milano;

che la variante suddetta, dello sviluppo di circa 5 km al confine tra il Piemonte e la Lombardia, costituisce il primo lotto funzionale della «Variante di Bernate-Marcallo» con la quale si convenne, in sede di Conferenza di servizi tenutasi in data 14 luglio 2000 e relativa all'approvazione del progetto Alta Velocità Torino-Milano, di risolvere l'interferenza dell'autostrada con la linea ferroviaria;

che il progetto, in particolare, prevede l'affiancamento al corridoio dell'Alta Velocità Torino-Milano, mediante la dislocazione del tracciato autostradale verso sud, con l'obiettivo di ridurre il più possibile l'estensione delle aree intercluse tra autostrada e ferrovia;

che il primo lotto funzionale in approvazione, denominato «Variante di Bernate», comprende la parte dell'intervento a carico della Concessionaria SATAP, mentre il secondo lotto funzionale sarà «a carico TAV»;

che la variante in progetto, secondo la classificazione prevista dal d.m. 5 novembre 2001, risponde alle caratteristiche della categoria A (autostrade in ambito extra-urbano), con 3 corsie più emergenza per senso di marcia e spartitraffico centrale;

che il progetto definitivo in argomento è stato approvato dal Consiglio di amministrazione ANAS il 25 ottobre 2005;
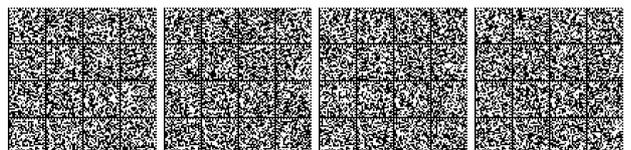
che l'ANAS, nella qualità di soggetto aggiudicatore, con nota 28 dicembre 2005, protocollo n. 10213, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il citato progetto definitivo per l'avvio delle procedure della «legge obiettivo» ed ha demandato alla concessionaria di inoltrare il progetto stesso a tutte le altre amministrazioni ed enti interessati, al che la concessionaria medesima ha provveduto in data 14 febbraio 2006, procedendo altresì a far pubblicare, in data 30 dicembre 2005, l'avviso di avvio del procedimento su 2 quotidiani;

che la regione Lombardia, con delibera di giunta 22 marzo 2006, n. VII/002171, ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo, condizionandolo al recepimento delle prescrizioni e condizioni esplicitate in allegati alla delibera stessa, ed ha manifestato favorevole volontà di intesa in ordine alla localizzazione dell'opera;

che il Ministero istruttore ha indetto, il 5 aprile 2006, la Conferenza di servizi, i cui lavori si sono conclusi il 15 maggio successivo;

che la regione Piemonte, con delibera 3 aprile 2006, n. 63-2535, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, sul progetto e poi, con delibera 2 ottobre 2006, n. 17-3930, ha formulato positiva volontà d'intesa sulla localizzazione dell'opera, del pari con condizioni e prescrizioni;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota della Direzione per la salvaguardia ambientale in data 11 gennaio 2008, richiamandosi al parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, espresso dalla Commissione speciale VIA con nota 27 aprile 2006, n. GAB/2006/3426/B05 in ordine al progetto di ammodernamento ed adeguamento di altra tratta contigua dell'autostrada, conferma il proprio assenso al progetto, come da atto depositato nell'ambito della già citata Conferenza di servizi del 14 luglio 2000 relativa alla «Valutazione e approvazione del progetto della linea AV Torino-Milano»;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 8 novembre 2006, n. BAP.S02/34.19.04/20411, si è pronunziato positivamente, con prescrizioni, sul progetto in argomento, nell'ambito della valutazione favorevole formulata con riferimento ad altra tratta dell'autostrada A4 oggetto di adeguamento;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in apposito allegato alla relazione istruttoria, propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo in questione, ritenendo integralmente accoglibili quelle espresse nei pareri sopra citati;

che il progetto definitivo in argomento è corredato degli elaborati contenenti l'indicazione delle interferenze rilevate dal soggetto aggiudicatore;

sotto l'aspetto attuativo:

che, come sopra esposto, il soggetto aggiudicatore è ANAS S.p.a.;

che, secondo il cronoprogramma riportato nella scheda ex delibera n. 63/2003, per le attività progettuali ed autorizzative residue, per l'espletamento della gara d'appalto e per la realizzazione dei lavori sino alla messa in esercizio, sono previsti 55 mesi complessivi;

sotto l'aspetto finanziario:

il costo del progetto, nella stesura originaria approvata dal Consiglio di amministrazione dell'ANAS nella citata seduta del 25 ottobre 2005, ammontava a 192.034.156,09 euro;

che, come si deduce dal quadro economico riportato nella relazione istruttoria, l'accoglimento delle prescrizioni formulate da amministrazioni ed enti interessati nel corso dell'*iter* di approvazione e l'incremento conseguente all'aggiornamento dei prezzi del listino ANAS 2005 rispetto a quello relativo all'anno 2002 assunto a base del computo del costo originario, hanno portato il costo complessivo dell'opera a 249.487.591,01 euro;

che più specificatamente detto costo — secondo il nuovo quadro economico redatto in conformità alle prescrizioni del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 163/2006 — è articolato in 205.992.143,58 euro quale importo a base d'appalto e in euro 43.495.447,43 per «somme a disposizione»;

che il costo stesso — computato al netto delle economie derivanti dai presumibili ribassi d'asta, stimate nella misura del 15%, come da citata convenzione ANAS-SATAP e come riportato nella scheda ex delibera n. 63/2003 — viene quantificato in complessivi euro 220.058.000,00;

che, a quanto riportato nella scheda ex delibera n. 63/2003 e come evidenziato nella «nota illustrativa al piano finanziario» allegato alla convenzione unica ANAS-SATAP, il contributo statale già accordato, considerato nel predetto piano finanziario e previsto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 295/1998, della legge n. 449/1998, dell'art. 50, comma 1, lettera *g)* della legge n. 448/1992 e dell'art. 144 (tabella 1) della legge n. 388/2000, pari ad euro 56.595.000, è destinato alla parziale copertura delle opere relative alla realizzazione della variante in approvazione;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e sue modificazioni e integrazioni, è approvato — con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale, di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo «Ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Torino-Milano tronco II (Novara Est - Milano) dalla pk 91+000 alla pk 127+000 - Variante di Bernate Ticino dal km 98+027 al km 103+220».

Si è quindi perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra lo Stato e le regioni interessate sulla localizzazione dell'opera.

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2. L'importo di euro 249.487.591,01 — pari al costo aggiornato dell'opera, come quantificato nel quadro economico sintetizzato nella precedente «presa d'atto» — costituisce il «limite di spesa» del progetto approvato al punto precedente e viene fronteggiato, in regime di autofinanziamento, dalla concessionaria.

1.3. Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Per quanto concerne le raccomandazioni, qualora il soggetto aggiudicatore ritenga di non poter dar seguito ad alcune di esse, fornirà al riguardo puntuali motivazioni in modo da consentire al Ministero istruttore di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.4. L'efficacia dell'approvazione del progetto di cui al precedente punto 1.s. è subordinata altresì alla stipula di atti integrativi alle Intese Generali Quadro stipulate tra il Governo e, rispettivamente, la regione Lombardia e la regione Piemonte, atti che ricomprendano esplicitamente l'opera in questione nel novero delle infrastrutture oggetto di dette intese, come previsto nella citata sentenza n. 303/2003 della Corte costituzionale: copia di detti atti dovrà essere trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.5. L'elenco degli elaborati progettuali relativi agli espropri è riportato nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

2. Altre clausole.

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

2.2. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.3. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato: il citato ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

2.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'appalto dei lavori dovrà contenere una clausola che — fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 — ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 3 che del pari forma parte integrante della presente delibera.

2.5. Ai sensi della delibera 20 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 1° agosto 2008

Il presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del C.I.P.E.: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 57

ALLEGATO *1*

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- In coerenza con l'art. 2 del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 16 febbraio 2006 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Commissario Straordinario per le opere strategiche nelle Regioni Lombardia e Liguria, da TAV S.p.A., da ANAS S.p.A., dall'Ente Parco del Ticino e dalla Regione Lombardia si dovrà dare priorità, sia in termini di finanziamento che di realizzazione, alla Variante di Bernate Ticino ed alle opere relative al Comune di Arluno.
- In coerenza a quanto richiamato dall'art. 8 del Protocollo d'Intesa sopra citato si dovrà prevedere il mantenimento dei ponti esistenti sul Naviglio Grande e il trasferimento delle infrastrutture al Comune di Bernate Ticino previa verifica di agibilità e funzionalità delle stesse da parte del Concessionario senza alcun ulteriore onere manutentivo e gestionale a carico dello stesso.
- Relativamente al rilevato autostradale dismesso: la parte di rilevato esterna alla fascia B del PAI dovrà essere oggetto di apposito progetto di rinaturalizzazione, così come previsto nell'art. 2 del Protocollo d'intesa siglato il 16 febbraio 2006 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione Lombardia, da TAV S.p.A., da ANAS S.p.A., dall'Ente Parco del Ticino. In detto progetto verranno anche previsti, qualora necessari ed in ottica di razionalizzazione, interventi finalizzati alla mitigazione degli impatti sulle componenti "Paesaggio", "Rumore e vibrazioni" e "Atmosfera". In ottemperanza al sopra citato art. 2 del Protocollo d'Intesa dovrà altresì essere individuata la soluzione tecnica più idonea alla tutela idraulica degli insediamenti presenti a monte del rilevato oggetto di intervento, ipotizzando anche un'eventuale attuazione per fasi che garantisca un grado di protezione dei nuclei abitati presenti non inferiore a quella attuale. Ciò in coerenza anche con l'art. 6 del sopra citato Protocollo d'Intesa.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE PROGETTUALE

- Si dovrà definire sin d'ora, per l'intero attraversamento del territorio del Parco del Ticino, il coordinamento del progetto ferroviario con quello di ristrutturazione autostradale (attualmente in elaborazione), garantendo che l'autostrada possa adottare una conformazione tipologica e strutturale del tutto corrispondente, tratto per tratto, a quella della ferrovia, come modificata ed ottimizzata sulla base delle presenti prescrizioni. In particolare, per le opere strutturali ciò dovrà riguardare: tipologia strutturale, estensione longitudinale complessiva delle varie opere d'arte e dei relativi moduli-base (campata), posizionamento ed allineamento delle opere verticali (in particolare spalle e pile dei viadotti, imbocchi delle gallerie), qualificazione architettonica delle parti a vista (come sopra indicato per gli interventi mitigativi della linea
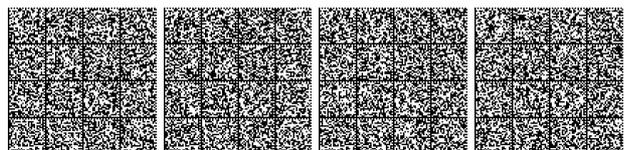
ferroviaria). Nel caso del viadotto di attraversamento del fiume, tale accordo progettuale dovrà spingersi subito sino al dettaglio costruttivo, così da consentire la cantierizzazione unificata. Viadotti, ferroviario e stradale, dovranno disporsi su quote tali da conseguire preferibilmente parità di livello all'intradosso (pari franco idraulico delle travi).
Per gli imbocchi di galleria la parità di livello dovrà essere conseguita in generale con riferimento alla base delle pareti laterali: laddove ciò non risultasse possibile o motivatamente opportuno, le opere di imbocco delle gallerie di minor altezza relativa dovranno comunque risultare complessivamente contenute tra la quota massima e la quota minima delle opere di imbocco della galleria di maggior altezza.
La cantierizzazione in alveo dovrà essere operativamente contemporanea e simultanea per le opere ferroviarie ed autostradali. Le difese spondali e le piattaforme provvisionali in alveo (prima su una sponda, poi sull'altra) dovranno quindi essere progettate e realizzate in modo tale che risultino sin dall'inizio adeguate anche le necessità dei cantieri di fondazione ed erezione delle pile dei viadotti autostradali.

- La realizzazione dei sottopassi e sovrappassi della viabilità interferita dovrà essere completata con idonea segnaletica e impiantistica secondo quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

- Dovrà essere ripresentato lo Studio di incidenza, secondo quanto esposto nella nota 23.02.2006, n. 430, del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino.
Relativamente agli impatti dell'infrastruttura sul paesaggio – ed in particolare l'impatto dei nuovi viadotti previsti sul Ticino, sull'area umida e soprattutto sul Naviglio Grande – si dovranno produrre, al fine di valutare l'impatto paesaggistico dovuto all'affiancamento delle due opere (Autostrada e linea ferroviaria AC), elaborati progettuali (es. simulazioni fotografiche) che consentano di valutare tali aspetti.
Essendo infatti il progetto della linea A.C. già in fase di realizzazione, il progetto autostradale dovrà essere reso compatibile con quest'ultimo dal punto di vista delle eventuali tipologie, dei materiali e dei colori di tutte le opere previste.
Per quanto riguarda l'acquisizione di aree per mitigazioni e compensazioni ambientali, si dovranno individuare le aree agricole di rilevanza storico agronomica situate a nord dell'attuale tratto di autostrada in Comune di Bernate, che appaiono meritevoli di attenzione per aspetti paesaggistici, produttivi, di maglia fondiaria, di rete irrigua e di stretta connessione con aree naturali già di proprietà del Parco.
Lungo tutto il tratto autostradale in Comune di Bernate Ticino, si dovrà prevedere la posa di guard rail in "acciaio corten" e di asfalto drenante e fonoassorbente.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

Generali

- Relativamente all'inserimento paesaggistico, dovrà essere dettagliata l'incidenza del progetto, in fase di cantierizzazione e di esercizio, derivante
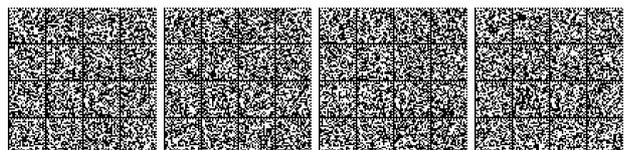
dagli attraversamenti delle acque superficiali e dalle interferenze con aree vegetate e/o con manufatti storici o funzionali alla fruizione paesaggistica dei luoghi. Particolare attenzione dovrà essere posta agli effetti prodotti da elementi di rilevante percezione visiva, anche accessori, nonché alla definizione di una qualificata sistemazione naturalistica delle aree di diretta pertinenza del "corridoio infrastrutturale".

- Relativamente ai criteri per la definizione del P.M.A., i contenuti del Piano di monitoraggio ambientale della tratta in approvazione dovranno:
  - essere coerenti con quanto prescritto nel capitolo B.4.6 - "Piani di monitoraggio ambientale" dell'allegato B alla D.G.R. 5.08.2004, n. V11/18610, della Regione Lombardia;
  - essere rispondenti con quanto indicato nelle *"Linee guida per il progetto di monitoraggio ambientale delle opere di cui alla legge obiettivo"* redatto dalla Commissione Speciale V.I.A. del Ministero dell'Ambiente;
  - essere coerenti con quanto previsto nel corrispondente Piano di monitoraggio ambientale relativo al progetto della Linea ferroviaria AV Milano-Torino.

  I contenuti specifici dovranno inoltre essere concordati con le strutture dell'A.R.P.A. territorialmente competente, alle quali andranno altresì inviati i risultati delle attività di misurazione condotte sul territorio, per le valutazioni di merito che verranno trasmesse anche all'Osservatorio ambientale.

Attraversamenti dei corsi d'acqua

- Le pile in alveo del nuovo viadotto dovranno trovare dal punto di vista ambientale-paesaggistico una buona corrispondenza con le strutture di sostegno della linea TAV in modo da contenere l'impatto visuale cumulativo delle due opere.
- Per quanto attiene poi gli aspetti di finitura e coloritura delle parti costituenti la opera d'arte del viadotto, dovrà essere seguita la linea di uniformità rispetto alle opere che già caratterizzano le scelte più recenti lungo lo stesso tracciato autostradale.
- Il progetto esecutivo dovrà contenere una simulazione fotografica di tutte le opere d'arte in progetto ai fini del loro inserimento paesaggistico-ambientale.
- Per quanto attiene alla demolizione della struttura di attraversamento del fiume Ticino ora esistente ed alla rimozione dei rilevati di accesso, dovrà essere assicurata la completa reintegrazione dei sedimi che interessano il rilevato autostradale che viene dismesso; analogamente dovrà essere assicurata la completa rimozione delle strutture del ponte, sia per le parti in alveo che per quelle di connessione con la sponda.

  Secondo l'analogo principio di reintegrazione e di rinaturalizzazione, dovrà essere previsto lo smantellamento delle opere di difesa idraulica che abbiano perso la loro funzione antierosiva, la loro completa rimozione, il rimodellamento dei tratti spondali secondo linee naturali e la loro rinaturalizzazione con particolare riferimento alla sponda della Lanca del Monza, all'occorrenza anche con opere di stabilizzazione tipiche della ingegneria naturalistica.
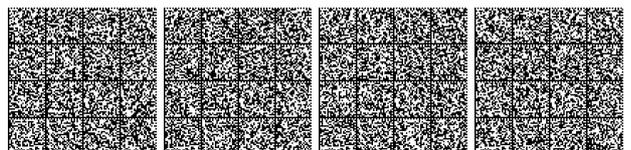
Interventi di riconnessione con il territorio e opere di compensazione

- Per quanto attiene alle opere di compensazione, anche dal punto di vista ambientale-paesaggistico, il progetto esecutivo dovrà definire, in modo puntuale, la natura delle opere da realizzarsi, assicurando sia attraverso la bontà e proprietà delle stesse che attraverso le previsioni di reintegrazione delle fallanze un esito finale di buona qualità; nello specifico la progettazione dovrà essere particolarmente attenta a determinare le ricuciture degli ambiti territoriali attraversati, seguendone gli assetti caratteristici già presenti ed una attenta riconferma delle specie arboree/arbustive locali.

- Nel progetto esecutivo dovrà essere massimizzato l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica, sia nel caso degli interventi di sistemazione spondale e di consolidamento dei versanti, sia nel caso delle opere di recupero ambientale.
  In prossimità delle aree umide situate in corrispondenza delle pk 94+500 94+600 pk 95+200 97+400 e del corridoio ecologico del Langosco e del Ticino in quanto aree ad elevata sensibilità, gli interventi di recupero ambientale dovranno essere eseguiti tempestivamente, per lotti funzionali con il progredire dei lavori di adeguamento dell'autostrada, tenendo conto della stagionalità delle opere a verde. In tali aree gli interventi di recupero ambientale dovranno essere eseguiti durante la fase di costruzione dell'opera e non al termine dei lavori. E' infatti necessario, alla luce dei delicati equilibri che saranno interferiti, agire con la massima rapidità, onde minimizzare il più possibile gli impatti sulla fauna e sugli habitat interferiti.
  Per tali interventi dovranno essere utilizzate specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone adatte alle condizioni stazionali; inoltre, al fine di garantire la riuscita di questi interventi e l'attecchimento delle specie vegetali, dovrà essere effettuata una manutenzione obbligatoria per almeno tre anni dal termine dei lavori di realizzazione delle opere a verde.
  Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio realizzate per l'accesso alla zona di intervento, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.
  SATAP S.p.A. dovrà inoltre garantire la manutenzione della rete di piste di TAV da riutilizzarsi per i lavori di adeguamento della autostrada fino al momento della loro dismissione e il ripristino dei sedimi e delle aree contermini, secondo i progetti già definiti da TAV o nuovi progetti migliorativi che dovranno essere inseriti nel progetto esecutivo.
  Dal Naviglio Langosco al Naviglio Sforzesco occorre prevedere un corridoio ecologico della stessa ampiezza di quello previsto dal progetto della linea AC (25 m) in modo da rendere omogenei i due lati del corridoio tecnologico, al fine di raggiungere un'analoga qualità in termini di mitigazione paesaggistica ed ambientale.
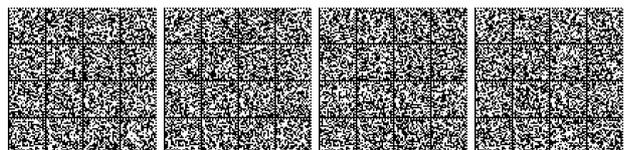
Dovrà essere completata la fascia filtro attorno al corridoio infrastrutturale nel territorio del Parco del Ticino anche riutilizzando il sedime abbandonato del vecchio tracciato autostradale e le aree compromesse dalla variante provvisoria.
La proprietà delle aree di sedime dimesse e di quelle interessate dalla realizzazione della fascia filtro dovrà essere poi trasferita agli Enti locali o al Parco Naturale della Valle del Ticino.
Tra le attività di ripristino e compensazione dovrà poi essere inserita la riqualificazione della lanca a nord della autostrada, interessata dalla realizzazione della variante provvisoria.
Per quanto attiene infine alla interferenza del tracciato autostradale in progetto con l'area del Comune di Romentino, zonizzata nel vigente P.R.G.C come "boscata o di rimboschimento" (rif.to artt. 3.6.1 e 3.6.5 NTA), si richiede espressamente che il progetto esecutivo dell'intervento preveda, oltre alla integrazione a verde genericamente prevista lungo il tracciato autostradale, la individuazione delle opere necessarie a recuperare e ricucire a verde l'assetto boscato interferito, nel rispetto delle specie arboree/arbustive presenti e del sesto di impianto. Siano poi individuate le misure di compenso necessarie alla reintegrazione dell'area sottoposta ad esbosco.
Tutti gli interventi di recupero, di mitigazione e di compensazione ambientale dovranno essere adeguatamente sviluppati in sede di progettazione esecutiva e i relativi importi dovranno essere inseriti nel computo metrico del progetto esecutivo.
Si precisa infine che – considerata la probabile esecuzione delle opere in progetto a diversi anni di distanza dalla cessazione dei cantieri relativi alla linea AC, con conseguente totale inottemperanza della prescrizione che prevedeva la realizzazione contemporanea delle due infrastrutture per minimizzare gli impatti nell'area del Parco del Ticino – si ritiene che l'incidenza negativa sul SIC sia stata pesantemente sottostimata e di conseguenza le compensazioni previste siano largamente insufficienti. Ritenendo quindi plausibile che la valutazione delle compensazioni debba essere della stessa entità di quelle previste per la realizzazione della linea AC, essendo l'impatto provocato dall'autostrada sicuramente non inferiore, si prescrive che le stesse vengano ridefinite all'interno dell'Accordo procedimentale.

Rumore e vibrazioni

- La scelta della tipologia di barriere antirumore da adoperare per il tratto in esame dovrà adeguarsi a quanto già concordato in sede di Osservatorio Ambientale per il tronco 1 in realizzazione. Per quanto riguarda la barriera prevista in corrispondenza del viadotto sul Ticino, si dovrà verificare se non sia preferibile, anche nella zona di imbocco del tratto piemontese (ora apparentemente sprovvisto), la posa di una barriera per quanto possibile leggera e trasparente che potrebbe essere anche volutamente interrotta in corrispondenza della possibilità di apprezzamento delle prospettive verso l'assetto del fiume Ticino, per chi percorre il viadotto.
- Dovrà essere garantito, quale requisito minimo, il rispetto dei limiti di rumore previsti per le infrastrutture stradali dal D.P.R. n. 142/2004. In corrispondenza dei recettori situati nelle aree di sovrapposizione della fascia di pertinenza della infrastruttura ferroviaria e di quella autostradale non dovrà comunque essere
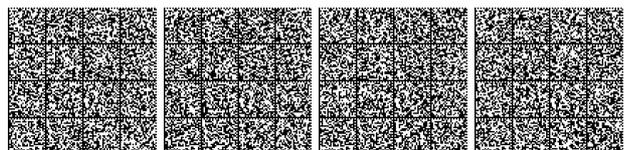
complessivamente superato il maggiore dei valori limite di immissione previsti per le singole infrastrutture.

- Dovranno essere eseguiti specifici interventi di mitigazione alla sorgente (barriere) in corrispondenza della zona posta a nord dell'autostrada, dopo l'uscita della galleria in direzione Milano. In linea generale, posizione ed altezza delle barriere acustiche previste lungo il tracciato dovranno essere verificate con riferimento alle risultanze dei monitoraggi ambientali sulla componente, prevedendo, ove necessario, eventuali interventi correttivi utili a conseguire l'obiettivo di mitigazione. Si dovrà realizzare, per quanto possibile, la posa in opera di muri vegetati o pannelli in legno in luogo di pannelli fonoassorbenti trasparenti. Questi ultimi, se utilizzati, dovranno essere dotati di sagome di tipo "falco" da collocarsi alla distanza di circa 10 cm l'una dall'altra, al fine di evitare la mortalità da collisione della fauna.
- Gli interventi diretti sul recettore dovranno essere limitati alle situazioni non tecnicamente risolvibili con mitigazioni alla sorgente e lungo il percorso di propagazione. Il gestore dell'infrastruttura dovrà assicurare la manutenzione delle opere di mitigazione acustica, provvedendo a sostituire le parti usurate o danneggiate con altre di prestazioni acustiche non inferiori in modo da assicurare il perdurare nel tempo dell'azione mitigante.
- Per quanto riguarda il rumore generato nella fase di realizzazione, devono essere presi a riferimento i limiti di zona vigenti al momento dell'inizio dei lavori. Qualora detto obiettivo non fosse raggiungibile neanche con l'adozione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo, potrà essere richiesta al Comune deroga per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h. della legge n. 447/1995.

Cantierizzazione

- Dovrà essere presentato un piano particolareggiato di cantierizzazione che definisca le caratteristiche del sito prescelto, le modalità operative di approntamento delle aree, la tempistica, la viabilità di accesso ed il cronoprogramma dei lavori. A tal fine si dovrà:
  - pianificare la viabilità di cantiere in modo da minimizzare le interferenze con la viabilità esistente. In particolare, si dovrà porre attenzione al carico generato sulla viabilità locale, anche mediante opportuna scelta e verifica degli itinerari dei mezzi d'opera, garantendo comunque che il transito delle macchine e dei mezzi d'opera non interessi le strade attraversanti i centri abitati;
  - stimare di massima l'entità dei rifiuti prodotti, identificando le aree adibite a deposito temporaneo (sia dei rifiuti che dei materiali di cantiere) e gli impianti di destinazione finale;
  - esplicitare i sistemi di mitigazione che il Proponente intende attivare a tutela delle falde idriche e delle caratteristiche qualitative dei corpi d'acqua, qualora si dovesse prevedere di attingere per le operazioni di cantiere;
  - adottare le seguenti misure di salvaguardia del suolo e sottosuolo da forme di inquinamento batteriologico e/o chimico quali:
    - scarichi di origine antropica: smaltimento in fognatura;
    - scarichi di origine meteorica: trattamento di disoleazione;
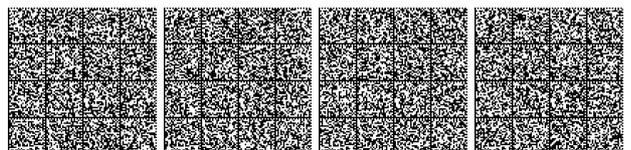
- acque di lavaggio mezzi: raccolta in vasche e successivo trattamento prima dello smaltimento in fognatura, oppure smaltimento come rifiuto liquido;
  - sversamenti accidentali da materie prime o prodotti utilizzati durante le attività di cantiere: le aree di stoccaggio/rifornimento carburante dovranno essere pavimentate e le acque percolanti dovranno essere raccolte e smaltite nella rete fognaria.
- Quanto sopra dovrà risultare coerente con quanto previsto nel Piano di cantierizzazione del progetto ferroviario.

- Relativamente alle operazioni di cantiere, nelle zone adiacenti le sponde del Ticino, allo scopo di preservare la vocazione faunistica e non creare disturbo diffuso temporalmente e spazialmente, dovranno essere garantite modalità operative tali da non sovrapporre più fasi lavorative contemporaneamente; dovranno pertanto essere evitate lavorazioni con emissioni di rumore significative durante i periodi di massima attività della fauna selvatica (alba e tramonto), concentrando le lavorazioni diurne all'interno di una fascia temporale compresa fra le ore 7,30 e le 19,00, in periodo estivo, e le ore 16,30 in periodo invernale.

- Considerata la natura dei luoghi attraversati, dovrà essere previsto il recupero delle aree di cantiere e redatto uno specifico progetto di sistemazione ambientale.

- Il progetto esecutivo della cantierizzazione, comprensivo delle aree di deposito e lavorazione dei fresati di piattaforma, dovrà essere presentato con congruo anticipo agli Enti preposti per le dovute autorizzazioni e le possibili ottimizzazioni di carattere ambientale, ad esempio, per la adeguata tutela della Roggia Molinara e della lontana Vera.
  In tale documentazione dovranno essere anche dettagliatamente indicate le modalità di riduzione, contenimento e gestione di emissioni (in atmosfera, rumore, scarichi di acque) e di rifiuti dei cantieri.

- Per quanto riguarda la viabilità rurale, dovrà essere assicurato l'accesso ai fondi agricoli sia durante la fase di cantiere sia durante la fase di esercizio dell'opera in progetto.

- Al fine di contenere il consumo di suolo e per limitare impatti non previsti e controllare l'esplicarsi di quelli individuati, dovrà essere prevista, in sede di progetto esecutivo, la puntuale e preventiva individuazione e delimitazione delle occupazioni temporanee di ogni forma di attività connessa alla cantierizzazione, piste di servizio comprese.

- Dovrà essere descritto e specificato, nel piano di cantierizzazione del progetto esecutivo, l'impiego reale delle piste, con le conseguenti limitazioni d'uso e interferenze con la circolazione locale; dovrà inoltre essere specificata la relazione tra le varie fasi di realizzazione dell'opera e delle varianti provvisorie e la realizzazione, l'impiego e il ripristino della viabilità di cantiere.
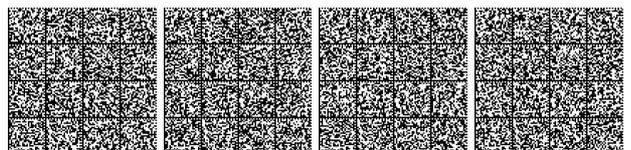
Ambiente idrico superficiale e sotterraneo

- Analogamente a quanto già stabilito per la tratta Torino-Novara est dell'autostrada, si dovrà, a partire da informazioni già presenti nel progetto ma non organizzate allo scopo, fornire un grafo idraulico dell'opera connesso con il grafo del reticolo idrico regionale nei punti in cui si prevede lo scarico delle acque non drenate. A questo dovrà essere associata la stima delle portate recapitate in funzione delle analisi idrogeologiche assunte quali basi dei progetto. Sia per la tratta Torino-Novara che per la tratta Novara-Ticino dovrà essere concordato lo sviluppo di uno studio dei carichi inquinanti delle acque di piattaforma e del comportamento dei fossi drenanti al riguardo in modo da disporre di una adeguata base conoscitiva, da sviluppare tenendo conto dei risultati dello studio sulla prima tratta.
- Nel progetto esecutivo dovranno essere approfonditi gli aspetti relativi alle interferenze dell'opera in progetto sui pozzi che utilizzano l'acquifero superficiale per scopi agricoli ed irrigui presenti nell'area di intervento, individuando le soluzioni progettuali e gli interventi di mitigazione e di compensazione necessari per risolvere le problematiche esistenti. A proposito dei cosiddetti "filtri biologici", nel progetto esecutivo dovranno essere meglio esplicitati i criteri di funzionamento con particolare attenzione alla durabilità, all'efficienza e ai costi gestionali degli stessi, fornendo anche gli indispensabili chiarimenti sulle operazioni manutentive richieste e sulla destinazione finale dei prodotti derivanti dallo sfalcio del materiale costituente la parte attiva del filtro. Dovrà inoltre essere affrontato in maniera adeguata e risolto il problema degli sversamenti accidentali di prodotti nocivi anche in accordo con l'associazione di gestione dei canali irrigui interferiti "Est Sesia". Nei cantieri dovranno essere predisposti dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque di piattaforma delle piazzole pavimentate, delle rampe di lavaggio dei mezzi, dei cantieri industriali e delle piattaforme pavimentate degli impianti di betonaggio. Inoltre dovrà essere predisposto, in sede di progetto esecutivo, un piano di intervento per il contenimento degli impatti sulle acque sotterranee prodotti con le attività di cantiere. Per tutto quanto non riportato, in merito alla tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee, si rimanda a quanto prescritto nella D.G.R. 22.04.2002, n. 8-5864, della Regione Piemonte emessa per il tronco I dell'infrastruttura in oggetto.
- Relativamente alle acque di piattaforma, dovrà essere definito un programma di intervento tale da garantire l'efficace e costante manutenzione ordinaria dei presidi di disoleazione.
- Qualora dovesse rendersi necessario lo scarico in corso d'acqua superficiale, dovranno essere previste ulteriori misure di depurazione, quali l'introduzione di ecosistemi-filtro (ad esempio risagomando i fossi di guardia e dotandoli di apposita copertura vegetale).
- Il previsto sistema di raccolta delle acque di piattaforma dovrà prevedere la capacità di invasare i reflui derivanti da sversamenti tramite l'adozione di vasche ad hoc e/o sistemi di svuotamento automatico dei disoleatori al termine degli eventi di pioggia, in quanto il ricorrere al solo intervento
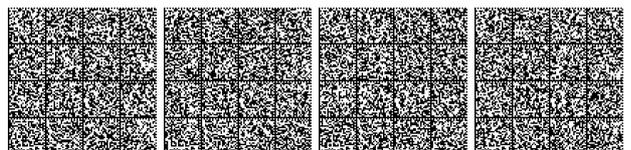
dell'operatore per la chiusura della valvola di intercettazione non garantisce l'immediatezza dell'intervento.

- Per quanto riguarda le compensazioni di carattere idraulico, a fronte delle superfici tutelate che verranno perdute e/o interferite, dovrà essere prevista l'acquisizione di aree ed edifici su esse insistenti a nord del manufatto (in completamento alle aree già acquisite da TAV), in modo da perseguire gli obiettivi di mitigazione idraulica-geologica ed ambientale prestabiliti in sede di VIA-TAV, ovvero, in sintesi, occorrerà migliorare la sicurezza idraulica favorendo il libero deflusso delle acque del fiume, ampliando la fascia golenale, che prima dovrà essere liberata dagli esistenti manufatti (vecchie costruzioni e recinzioni esistenti, vecchio sedime autostradale e difese spondali) e resa allo scopo funzionale con interventi di rinaturazione. Tale misura sarà altresì funzionale alla realizzazione e ricostituzione di un corridoio ecologico che favorisca il passaggio della fauna terrestre tra le Riserve Naturali "Lance di Bernate" a nord e "Fagiana" a sud.

Suolo e sottosuolo

- Per garantire la tutela di suolo e sottosuolo, il Proponente dovrà assumere precisi impegni circa la verifica dell'assenza di contaminazioni nei terreni occupati dai cantieri e, se necessario, procedere al termine dei lavori a tempestiva bonifica, prima della sistemazione finale.
- Relativamente alle zone di rispetto dei pozzi, dovranno essere esclusi lo stoccaggio di materiali inquinanti (depositi o impianti di distribuzione carburante, depositi rifiuti, fanghi, acque reflue) e l'immissione nel sottosuolo o sul suolo di scarichi idrici di qualsivoglia natura (di processo, antropiche o meteoriche).
- Tutti i lavori che interesseranno il sottosuolo saranno svolti a carico della committenza, con assistenza archeologica eseguita da ditta specializzata che opererà secondo le direttive della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia.
- Si richiede di recuperare, in tempi rapidi e in maniera funzionale, sia in termini di ricollocazione del terreno di scotico che di ripristino della copertura erbacea e di reimpianto degli esemplari arborei (piante isolate, filari, nuclei boscati), le aree utilizzate nella fase di realizzazione dell'opera e dismesse al termine dei lavori. A questo proposito, di notevole importanza è la fase di monitoraggio ante operam relativa alle caratteristiche pedologiche dei suoli e alla composizione vegetazionale delle aree che saranno interessate dagli interventi temporanei al fine di poter ricreare le situazioni originarie laddove ancora di pregio. Le attività di scotico, stoccaggio, riutilizzo del materiale terroso e di recupero dei suoli agricoli e naturali dovranno essere oggetto di apposita progettazione, che dovrà utilizzare come riferimento di base le risultanze del monitoraggio ante operam relativo alle caratteristiche pedologiche dei suoli. Prima della apertura dei cantieri dovrà inoltre essere redatto un bilancio dei suoli di scotico da reimpiegarsi durante i ripristini successivi al completamento dell'opera. Il terreno agrario ottenuto dalle
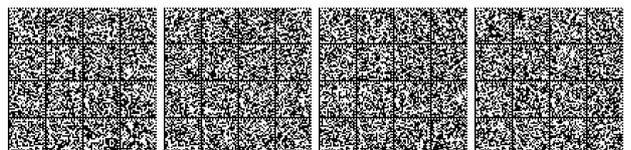
operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, per poi essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale. Nel progetto esecutivo dovranno essere indicate le aree destinate allo stoccaggio del terreno di scotico e dovranno essere specificate le dimensioni e la geometria dei cumuli, nonché le modalità di conservazione e manutenzione degli stessi in relazione ai tempi di stoccaggio del materiale e di ripristino ambientale dei luoghi. Gli strati terrosi prelevati durante lo scotico dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria. I volumi di terreno agrario eventualmente non utilizzati per gli interventi di recupero ambientale nell'ambito del progetto in questione dovranno comunque essere impiegati per il recupero di siti degradati localizzati nell'area vasta e non dovranno essere destinati a discarica. Le attività di scotico, stoccaggio, riutilizzo del materiale terroso e di recupero dei suoli agricoli e naturali, così come tutti gli interventi di recupero, di mitigazione e di compensazione ambientale, dovranno essere inserite nel computo metrico del progetto esecutivo.

Geologia ed idrogeologia

- Per quanto riguarda l'attraversamento del fiume Ticino, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, delle N.T.A. del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI)", in merito alla verifica idraulica dell'opera di attraversamento del fiume Ticino.
- Per quanto riguarda la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla vigente normativa tecnica per le costruzioni, approvata con D.M. 14.09.2005
- Relativamente agli aspetti idraulici, si rimanda al parere vincolante dell'AIPO, quale autorità idraulica competente in materia.

Mitigazione

- Gli interventi di mitigazione ambientale relativi alle componenti interferite dovranno essere progettati nel dettaglio (geometria, ingombro, eventuali occupazioni temporanee necessarie) ed in coerenza con quanto già progettato e/o in corso di realizzazione da parte del Proponente/Attuatore del progetto ferroviario, anche con riferimento a quanto indicato nell'art. 6 del Protocollo d'Intesa del 16 febbraio 2006.
- Il progetto delle mitigazioni ambientali dovrà prevedere precisi impegni circa le modalità di gestione e manutenzione delle opere di mitigazione poste in essere, prevedendo altresì la sostituzione delle parti ammalorate al fine di garantire nel tempo gli obiettivi di mitigazione.
- Si dovrà estendere l'istituto dell'Osservatorio ambientale regionale, già attivo per gli interventi di ammodernamento dell'autostrada in Regione Piemonte, al progetto autostradale relativo al tratto lombardo, in considerazione della
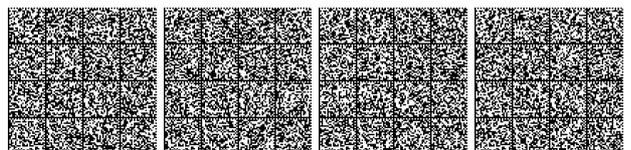
continuità territoriale del progetto autostradale e delle interrelazioni e sinergie potenzialmente attivabili. Se necessario, dovrà altresì essere stipulato tra le parti specifico Accordo procedimentale.

Vegetazione, flora e fauna

- Relativamente a sottopassi e sovrappassi a fini faunistici nei tratti in rilevato, la localizzazione dei varchi faunistici (in particolare per anfibi, rettili e piccoli mammiferi quali scoiattoli, ricci e ghiri) dovrà essere individuata sulla base delle popolazioni animali rilevate e relative rotte di spostamento (dati derivanti dal monitoraggio ex - ante), con particolare riferimento alle specie di interesse conservazionistico, ossia incluse:
  - negli allegati delle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli";
  - nelle liste rosse internazionali e nazionali;
  - nel Programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle aree protette della Regione Lombardia, approvato con D.G.R. 20.04.2001, n. VII/4345.

  Essa dovrà trovare coerenza con quanto previsto nel progetto esecutivo della linea ferroviaria AV Milano-Torino, eseguito secondo i criteri stabiliti nell'Accordo procedimentale ministeriale del 14 luglio 2000.
  La loro progettazione dovrà:
  - prevedere un numero adeguato di sottopassi di congrue dimensioni, con pavimentazione naturale in terreno vegetale, dotati di luce sufficiente per garantire buona visibilità;
  - sviluppare accorgimenti e tecniche costruttive che assicurino il più possibile la multi funzionalità, estendendo il ventaglio di specie animali che possono fruire dell'opera;
  - assicurare la protezione dalle fonti di disturbo generate dall'infrastruttura e dall'uomo;
  - prevedere strutture marginali d'invito e assicurare la visibilità dell'uscita opposta da qualunque punto dell'entrata;
  - prevedere uno strato sufficiente (circa 50 cm) di terreno naturale di riporto, con substrato diversificato; strutture d'invito per il collegamento alla rete ecologica (margini boschivi, siepi, recinzioni), pareti di protezione visiva e fonica su entrambi i lati, con altezza 1,5-2 m;
  - tenere presente le indicazioni contenute nella "Direttiva sui passaggi per la fauna selvatica" pubblicata in data 11 novembre 2001 dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (ATEC) della Confederazione elvetica.
- Relativamente alla tutela della fauna, dovranno essere adottati sistemi atti a limitare i danni da caduta della fauna terrestre soprattutto all'imbocco della prevista galleria artificiale.
- Relativamente alla ricucitura del territorio e delle reti ecologiche, dovranno essere previsti i necessari interventi di rimodellamento naturaliforme delle aree limitrofe l'infrastruttura finalizzate alla realizzazione di biotopi secondari di collegamento e la riconnessione sia delle reti ecologiche che degli ambiti buscati interferiti; quanto sopra dovrà fare riferimento anche a quanto previsto dal progetto ferroviario.
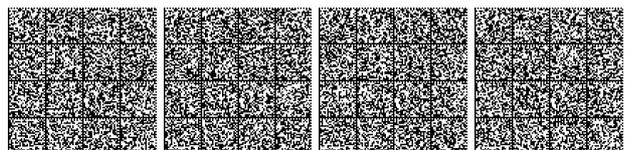
- Dovrà essere effettuato un controllo costante delle essenze infestanti prevedendo, se del caso, un programma di eradicazione. Dovrà comunque evitarsi l'uso di fitofarmaci per limitare lo sviluppo vegetativo delle aree di pertinenza del corridoio infrastrutturale.
- In linea generale, dovrà essere perseguito l'obiettivo di contenere al minimo i tagli di bosco. Ove si renderanno necessari tagli arborei, dovranno essere quantificate nel dettaglio le superfici da disboscare, individuando, quale compensazione, le corrispettive aree da rimboschire e/o recuperare in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 227/2001 e dalla deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lombardia 1 agosto 2003, n. 13900. Degli ambiti oggetto di compensazione dovrà essere redatto uno specifico progetto di riforestazione, che individui nel dettaglio gli interventi previsti e le modalità di manutenzione.
- Per ciascuna tipologia vegetazionale di tipo legnoso dovranno essere impiegate specie autoctone e/o indicate dall'Ente Parco del Ticino. In ottemperanza a quanto prescritto nell'Accordo procedimentale del 14 luglio 2000, l'utilizzo delle specie autoctone dovrà essere adottato anche nei diversi interventi di arredo previsti, in particolare per le terre armate di separazione fra la linea AV e l'autostrada.
- Per quanto riguarda l'impatto forestale dell'opera, si dovranno rispettare le seguenti indicazioni:
  - la definizione delle compensazioni forestali necessita di una precisa quantificazione dei diversi tipi forestali che vengono sottratti con la realizzazione dell'opera in quanto la normativa regionale (D.G.R. n. 675/2005) prevede compensazioni differenziate secondo il valore ambientale dei boschi. Le compensazioni dovranno comunque essere realizzate attraverso rimboschimenti (L.R. n. 27/2004) su superfici non inferiori a quelle indicate dall' art. 20.4 del PTC. In prima istanza le aree potranno essere individuate a lato (nord) dell'infrastruttura per realizzare la barriera vegetale di mascheramento già prevista a carico di TAV sul sito sud e pertanto in coerenza con quanto previsto in sede di Accordo procedimentale con TAV. La larghezza della fascia dovrà essere mediamente di 25 metri, ma potrebbe variare in funzione delle esigenze di conduzione agricola dei mappali circostanti allargandosi eventualmente in corrispondenza di reliquari o di aree di cantiere e viceversa. Naturalmente tale rimboschimento rende superflua la realizzazione dei filari e delle siepi previsti dal progetto quali interventi di mitigazione;
  - i boschi oggetto di trasformazione temporanea (aree di cantiere) dovranno essere compensati come da normativa regionale (D.G.R. n. 675/2005);
  - occorre prevedere il recupero della massima qualità forestale in fascia prossimale ai tagli della vegetazione per una profondità di 100 metri dalla nuova arteria autostradale, secondo criteri indicati nella Relazione generale delle opere a verde.
  - al termine dell'intervento di demolizione dell'autostrada esistente, dovranno essere rimboschite le aree intercluse da boschi corrispondenti alle zone B2 del PTC. Nel resto della tratta dimessa il recupero potrà essere agricolo o forestale. Tutti i rimboschimenti così eseguiti potranno essere compresi nel computo degli interventi di compensazione forestale;
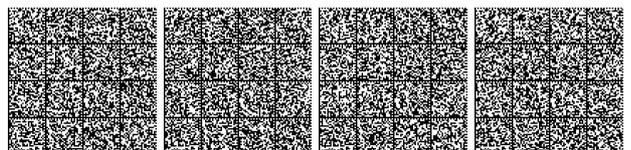
- tutte le compensazioni dovranno essere realizzate sulla base di progetti esecutivi a firma di tecnici abilitati, che prevedano cure colturali per almeno tre anni successivi all'impianto;
- il materiale vegetale impiegato dovrà essere di provenienza locale o comunque della Pianura Padana e dovranno essere escluse dall'elenco delle specie proposte nelle relazioni sulle opere a verde Ribes rubrum e Pirus pyraster, in quanto assenti dalla flora del Parco;
- nel tratto di attraversamento del Parco l'ente gestore dell'infrastruttura autostradale si deve formalmente impegnare a non utilizzare diserbanti per il contenimento delle specie vegetali infestanti; il Parco potrà autorizzare deroghe a questo divieto per il contenimento delle specie esotiche se finalizzato alla ricostituzione di una copertura vegetale autoctona;
- il taglio delle aree forestali dovrà essere contenuto al minimo tecnicamente possibile. Il taglio e lo sradicamento dei boschi dovranno essere preceduti dal picchettamento preventivo delle aree da disboscare, al fine di una preventiva verifica delle superfici da parte dei tecnici del Parco;
- in tutte le aree di cantiere dovrà essere posta attenzione per evitare il diffondersi d specie esotiche e indesiderate, in particolare Ambrosia artemisifolia: per questo motivo tutte le aree oggetto di scavi o movimenti terra dovranno essere subito inerite. In caso di sviluppo dell'Ambrosia dovranno comunque essere eseguiti gli interventi previsti dalla Regione Lombardia con decreto 29.03.1999, n. 25522;
- il monitoraggio ambientale dovrà essere coordinato secondo le modalità già stabilite in sede di Conferenza dei servizi per l'opera ferroviaria (TAV).

- Per quanto riguarda le compensazioni di carattere faunistico si richiede:
  - il mantenimento della permeabilità del passaggio nord-sud (specie guida "capriolo") con progettazione di idonee strutture di sottopasso dei manufatti in continuità con quelle in corso di realizzazione da parte di TAV;
  - la realizzazione di barriere antirumore in legno nelle zone di attraversamento delle Riserve naturali e del Filone Ticino;
  - la precisa definizione dei tempi e modi di realizzazione della cantieristica per non interferire con il periodo riproduttivo di pesci e anfibi:
  - l'arretramento su ambo i lati delle spalle del ponte sul Naviglio Grande in modo da permettere il transito della fauna terrestre (specie guida "scoiattolo") da nord a sud;

- Per quanto riguarda le aree protette-Parco del Ticino, si dovranno recepire le prescrizioni di seguito enunciate.
  a) I viadotti della AC e della A4 sul fiume Ticino dovranno essere realizzati con tipologie costruttive simili (altezza e tipologia delle pile, allineamento delle pile, etc.) in modo de garantire la migliore permeabilità del corridoio tecnologico ed il minor impatto visivo.
  b) Analogamente a quanto richiesto e attuato durante i lavori AC, la realizzazione di piste e guadi nell'alveo del Ticino deve permettere una circolazione idrica su tutta l'estensione dei greti, rispettando l'esistenza di bracci secondari e canali minori.
  c) Per la realizzazione delle pile nell'alveo del Ticino, al fine di ridurre il rischio di perdite e sversamenti, le isole di lavorazione dovranno essere realizzate in modo da contenere i riflussi derivanti dalle lavorazioni in jet-grouting e dalle gettate.

d) Per quanto riguarda il Ponte Roggia Molinara l'attraversamento della A4 deve prevedere un viadotto uguale come dimensioni e collocamento a quello già previsto per la linea AC: gli scatolari previsti in progetto per la Roggia Molinara e la Fontana Prato Bruciato devono quindi essere sostituiti con un passaggio in unica campata, al fine di minimizzare gli ostacoli costituiti dalle due infrastrutture sia in termini idraulici che di corridoio ecologico.
e) A proposito della cantierizzazione nei pressi della Roggia Molinara e della Fontana Vera, si dovrà prevedere che ogni insediamento, cantiere o pista nei pressi sia assistito da presidi di contenimento di sversamenti e ruscellamenti di acque torbide in modo da tutelare i corpi idrici in oggetto.
f) La vegetazione sulle sponde della Roggia Molinara e della Fontana Vera dovrà essere tutelata al massimo grado, salvo interventi indispensabili e solo se molto localizzati, con la previsione di adeguate misure di mitigazione, compensazione e ripristino post cantiere.
g) Per le aree sottoviadotto il progetto esecutivo dovrà prevedere una sistemazione che ovvi ai limiti ecologici di rifornimento idrico e di illuminazione delle stesse, integrandole con il territorio circostante. Le acque di seconda pioggia e quelle non raccolte dal viadotto, dopo opportuni trattamenti (vasche di raccolta, sedimentazione, filtrazione e laminazione eventualmente posizionate nella zona interclusa tra AC ed A4) potranno essere utilizzate per l'irrigazione della zona sottostante ai viadotti – autostradale e ferroviario – mediante opportuna modellazione del terreno. L'apporto di acqua sotto i viadotti è condizione indispensabile per ottenere un minimo di crescita vegetale e per creare quindi una zona di passaggio effettivamente utilizzabile dalla fauna.

Si dovrà studiare la possibilità di non effettuare la deviazione provvisoria oltre il Naviglio Sforzesco, in quanto molto impattante sull'ambiente. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, si deve prevedere il ripristino della zona boscata con una tipologia tipica degli ambienti interessati. Poiché il disboscamento potrebbe favorire l'ingresso di specie esotiche e/o infestanti nella fascia boschiva prospiciente l'intervento, deve essere previsto, per una profondità di almeno 100 m, un intervento di contenimento delle infestanti stesse**.** Si richiede che siano adottate tutte la cautele necessarie a minimizzare l'eliminazione di vegetazione arborea/arbustiva consolidata evitando inoltre di determinare un impoverimento ambientale delle aree umide: la progettazione esecutiva delle opere da porre in essere quale soluzione di transito provvisorio e di quelle di recupero ambientale/paesaggistico al termine dei lavori, dovrà essere improntata a minimizzare la compromissione sia fisica che prettamente ambientale delle aree ed a far sì che il recupero ambientale sia dettagliatamente approfondito nei suoi aspetti naturalistici/ambientali, in modo da restituire un contesto con caratteristiche naturali sia in quanto ad assetto verde sia in quanto alla ricostituzione dell'habitat preesistente, evitando situazioni di incerta definizione o di artificiosità.

Il traffico di cantiere dovrà evitare l'attraversamento del ponte storico e del nucleo insediativo di Torre Mandelli, riutilizzando la variante di tracciato delle piste studiata e realizzata per la costruzione della linea AC; la restante parte della rete di piste sul lato sud dell'opera, qualora interferisse con le sistemazioni ambientali di ripristino e compensazione attualmente in progettazione da parte di TAV, dovrà prevedere di trasferire gli oneri di ripristino in capo a TAV a SATAP S.p.A., attraverso la stipula di una apposita convenzione.
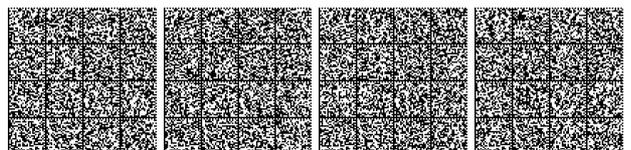
In area Parco le barriere spartitraffico dovranno essere opportunamente colorate in modo da mitigare l'impatto visivo ed evidenziare agli automobilisti la presenza di un'area protetta.
Nella progettazione esecutiva e durante la fase di realizzazione delle opere in progetto, dovrà essere assicurata la conservazione delle aree umide situate in prossimità del tracciato autostradale in corrispondenza delle pk 94+500 94=600, pk 96+200 -- 97=400, di particolare importanza per l'avifauna e per gli anfibi.
Poiché l'infrastruttura autostradale determina un "effetto barriera" nei confronti degli spostamenti delle specie faunistiche presenti nell'area e poiché, soprattutto nel tratto di autostrada che si snoda all'interno del Parco Naturale della Valle del Ticino, si evidenzia la possibilità di interferenze nei confronti della fauna selvatica dovute principalmente al rischio di collisione e schiacciamento di animali da parte del traffico veicolare, dovrà essere prevista la realizzazione di adeguati sistemi di dissuasione (recinzioni) all'accesso alla carreggiata da parte della fauna e di idonei passaggi per permettere l'attraversamento degli animali in sicurezza, anche in base alle risultanze delle attività di monitoraggio da realizzare nel tratto autostradale ricadente nell'Area protetta.
Al fine di ridurre il più possibile tale effetto barriera generato dall'infrastruttura nei confronti della fauna selvatica, si richiede che gli scatolari previsti in progetto sia a finalità idraulica che viabilistica siano progettati in modo da poter essere funzionali ai movimenti della piccola fauna vertebrata. A questo proposito particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione coordinata e nella realizzazione delle fasce di vegetazione arborea ed arbustive aventi funzione di invito all'ingresso dei passaggi, di barriera antirumore ed antiabbagliamento e di connessione dei corridoi ecologici.
Nel progetto esecutivo dovranno comunque essere riviste le dimensioni di tombini e passaggi per la fauna affinché abbiano caratteristiche geometriche e funzionali simili a quelle delle corrispondenti opere TAV, aggiungendo varchi ove mancanti.
In particolare del sottopasso TAV, in corrispondenza della strada comunale Boscaccio Mandelli, dovrà essere valutato il recupero in funzione della permeabilità del territorio con una corrispondenza sul lato autostrada; questo risultato sarebbe tecnicamente perseguibile dimensionando adeguatamente il ponte sul Naviglio Langosco ed attrezzando i passaggi e gli spazi tra i due rilevati.
Per quanto riguarda gli interventi che interessano corsi d'acqua naturali, prima dell'esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Novara, le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente, ovvero il cronoprogramma dei lavori in alveo dovrà essere adattato in modo da rispettare il periodo riproduttivo della Trota mormorata, con sospensione dei lavori che possono determinare trasporto solido o intorbidimento delle acque da novembre a febbraio.
In generale, comunque, al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l'esecuzione degli interventi che interessano direttamente l'alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque attraverso la realizzazione di idonee opere provvisionali e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d'acqua e da concentrare il più possibile le operazioni all'interno dell'alveo. Al termine dei lavori l'alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo, presenza residua di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa e caratterizzante) analoghe a quelle precedenti

all'intervento, in modo da non determinare effetti di "banalizzazione" dell'alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell'habitat originario.
Nel caso in cui le barriere antirumore fossero realizzate con pannelli fonoassorbenti trasparenti, questi dovranno essere dotati di idonee segnalazioni (sagome di rapaci in volo, colorazioni, etc.), in modo da risultare visibili all'avifauna ed evitare collisioni. E' noto infatti che tali barriere rappresentano un'importante causa di mortalità in assenza di accorgimenti opportuni.

Sistema agricolo

- Dovranno essere previsti i necessari interventi di riorganizzazione fondiaria delle proprietà frammentate e di ricomposizione della maglia viaria minore e poderale, al fine di garantirne la percorribilità da parte dei mezzi consortili e salvaguardare i percorsi esistenti.
- Per quanto riguarda gli impatti sull'attività agricola è assolutamente necessario che durante i lavori venga garantita la piena operatività delle aziende agricole, intesa come spostamenti ed esecuzione delle pratiche agricole ordinarie come l'irrigazione; dopo i lavori dovranno inoltre essere ripristinate tutte le vie di transito interpoderali esistenti e tutta la rete irrigua esistente, con forme e caratteristiche identiche a quelle che avevano prima dell'inizio lavori. Il nuovo tratto autostradale non dovrà in alcun modo rappresentare un ostacolo alla mobilità dei mezzi agricoli e delle persone e alla circolazione dell'acqua irrigua. Nel caso siano previste acquisizioni di aree agricole per interventi di mitigazione o di compensazione, si dovrà dare la precedenza ad eventuali piccoli appezzamenti derivanti dalla realizzazione della sede stradale che sarebbero di difficile coltivabilità e alle aree di cantiere per le quali le opere dì ripristino della fertilità sono sempre difficoltose e prolungate negli anni successivi ai lavori.
  In riferimento alle aree agricole da individuare quali mitigazione e compensazioni ambientali, l'acquisizione dovrà essere oggetto di incontri preliminari preventivi con gli imprenditori valutando le conseguenze per la loro attività agricola. Si ritiene opportuno richiedere inoltre che alle aziende agricole vengano affidati tutti i lavori per cui dispongono di mezzi ed esperienza adeguati, in particolare le manutenzioni di lungo periodo, in modo tale da compensare il reddito aziendale. A garanzia della realizzazione delle opere descritte dovrà essere corrisposta al Parco del Ticino idonea fideiussione così come già quantificata dal Parco stesso nella nota 23.02.2005, n. 2253/414, indirizzata alla Regione Lombardia, e precisamente pari a € 4.000.000.00 oltre IVA.

Cave e discariche

- Dovranno essere meglio dettagliate le modalità di soddisfacimento dei fabbisogno di inerti. Dovrà altresì essere predisposto uno specifico computo metrico, completo di relazione sulle caratteristiche tecniche dei materiali, riguardante sia il materiale proveniente dagli scavi sia la parte di esso riutilizzabile nel corso dei lavori. A seguito dell'esame di tale documentazione la Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto indicato nell'art. 2 del Protocollo d'Intesa del 16 febbraio 2006, fornirà il
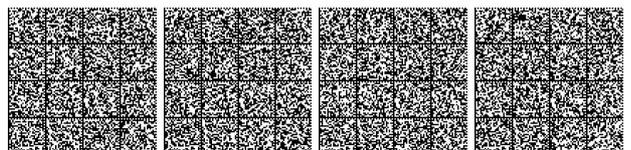
proprio supporto ai fini dell'individuazione delle zone di deposito del materiale di risulta, delle discariche e delle cave necessarie per l'esecuzione dei lavori.

- Relativamente all'interferenza con la discarica RSU posta in riva sinistra del Ticino in Comune di Bernate Ticino, per quanto interferente con il progetto autostradale, dovrà essere rivisto ed integrato il progetto di bonifica già presentato dal Proponente/Attuatore dell'infrastruttura ferroviaria (novembre 2004 SO/BUG) in ottemperanza a quanto prescritto nell'Accordo procedimentale ministeriale del 14 luglio 2000 ed esaminato nella Conferenza dei servizi del 7 febbraio 2005 (tenutasi presso il Comune di Bernate Ticino). In detta revisione dovrà tenersi conto degli ulteriori monitoraggi della falda e del terreno delle aree interessate, disposti in sede di Conferenza.
- Dovrà essere chiarito ed acquisito il dato relativo all'approvvigionamento di inerte necessario alla realizzazione delle opere, in quanto nella relazione si legge che è previsto un fabbisogno di mc. 2.266.000 la cui disponibilità è reperibile nel Piano Cave Provinciale, mentre nella tabella riepilogativa si fa riferimento a cave di prestito non meglio indicate.

Atmosfera

- Per quanto riguarda le fasi di movimentazione e stoccaggio di materiali polverulenti si prescrive che:
  - tutte le fasi devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti da tali dispostivi devono essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto;
  - i silos per lo stoccaggio dei materiali devono essere dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto;
  - i sistemi per l'abbattimento delle polveri con filtro a tessuto devono essere dimensionati e manutenuti in modo tale da garantire il mantenimento, in tutte le condizioni d funzionamento, di un valore di emissione di polveri totali inferiore a 10 mg/m3 a 00 C e 0,101 Mpa: qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti **stessi**.

Siti inquinati

- Nei casi in cui il proponente non sia responsabile della situazione di inquinamento e/o proprietario delle aree ed intenda procedere alla bonifica dei siti inquinati di propria iniziativa al fine di eseguire le opere in progetto, i costi degli interventi di bonifica saranno a carico del proponente stesso.
  Per quanto riguarda l'estensione delle aree da bonificare, questa potrà essere definita con certezza solamente a seguito del completamento dei piani di caratterizzazione. Resta comunque inteso che il proponente dovrà garantire che la realizzazione delle opere in progetto non inibisca l'esecuzione degli interventi di bonifica in corso o di futura realizzazione relativi a situazioni di inquinamento
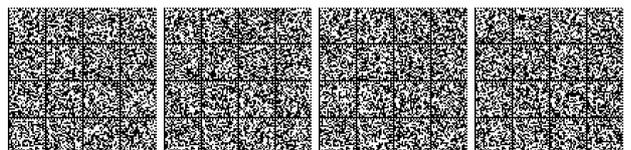
conosciute. Relativamente ai criteri di indagine, si sottolinea che il criterio per la classificazione di un sito come contaminato consiste nella verifica dei limiti di accettabilità; tale verifica deve essere effettuata in modo indipendente dalla profondità degli scavi per le opere in progetto.
La verifica delle situazioni di inquinamento deve essere necessariamente estesa alle matrici terreno ed acque.

Rifiuti

- Il progetto esecutivo dovrà contenere:
  - la quantità di rifiuti che si prevede di produrre suddivisi per tipologie e con l'indicazione della relativa classificazione (pericolosi e non pericolosi). Ogni tipologia di rifiuti deve essere caratterizzata dal relativo codice CER;
  - le modalità di deposito temporaneo con la specificazione delle caratteristiche delle strutture adibite a tale scopo, nonché degli accorgimenti previsti al fine di evitare inconvenienti di carattere ambientale;
  - le modalità di gestione dei rifiuti di cui trattasi (destinazioni finali, procedure previste) alla luce della normativa di settore.

Prescrizioni per le attività estrattive

- Stante le difficoltà di attuazione del Piano cave attualmente in essere per il Tronco 1, dovrà essere prodotta una revisione dello stesso che includa un'analisi dei fabbisogni connessi all'ammodernamento ed adeguamento del Tronco 2 (Novara est-Milano) da pk 91+000 a pk 127+000 oltre alla "Variante di Bernate Ticino" da pk 98+027 a pk 103+220 comprendente il viadotto sul Ticino, per la tratta di competenza regionale.
  L'adeguamento del Piano dovrà riprendere le linee guida ed i criteri scelti nella redazione del Piano cave vigente, garantendo omogeneità e correttezza nell'individuazione ed applicazione di specifici criteri di salvaguardia e tutela ambientale per l'uso delle risorse estrattive. Il Piano dovrà innanzitutto essere redatto in conformità alla L.R. n. 30/1999 ed in particolare dovrà prioritariamente individuare i materiali alternativi previsti in tale legge garantendo una unicità di rapporto con il realizzatore dell'opera tramite l'individuazione di un "Unico soggetto proponente" cui competa la responsabilità delle attività di programmazione dell'insieme delle cave ipotizzate.
  Il Piano di cui sopra dovrà essere redatto nel rispetto dei sottoelencati criteri di scelta e di gestione:
  <u>Criteri di scelta</u>:
  a) arretramento dei terrazzi morfologici;
  b) contenimento della profondità dello scavo a più di 1 m sopra il livello massimo di escursione della falda e pertanto esclusione degli scavi sottofalda;
  c) tipologia dì coltivazione che consente l'utilizzo del sito di cava secondo la destinazione originaria;
  d) individuazione di aree non sottoposte a vincoli pubblicistici e comunque attualmente oggetto di compromissione e degrado del territorio;
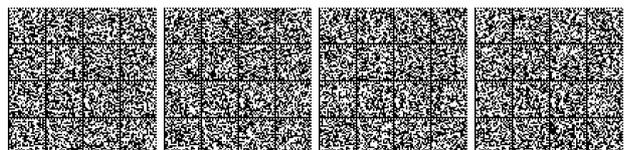
e) verifica delle caratteristiche tecniche dei materiali scavati secondo le classificazioni riconosciute nei capitoli d'appalto.

Criteri di gestione:

a) per gli interventi che sono finalizzati anche a miglioramenti fondiari dei siti l'eventuale miglioramento deve essere accertato secondo le metodologie dell'estimo tradizionale;
b) individuazione di progetti di coltivazione in cui siano previsti lotti di recupero ambientale in corso d'opera:
c) studio degli incrementi di traffico riferito ai percorsi dei mezzi di trasporto da cava a cantiere.

Prescrizioni di protezione civile

- Per quanto concerne la sicurezza lato Sud, si ribadisce quanto già prescritto per il tratto autostradale Torino Novara est (D.G.R. 22.04.2002, n. 8-5864), ovvero che con apposita convenzione tra SATAP S.p.A., RFI S.p.A. e Consorzi Irrigui, devono essere definite le modalità di manutenzione dello stradello realizzato da TAV nell'area interclusa fra la linea AC e il sedime autostradale.
  Per quanto riguarda invece la sicurezza lungo la carreggiata lato Nord, il progetto esecutivo di ammodernamento del Tronco II dovrà essere integrato con un "Piano di accessibilità all'Autostrada in emergenza” che tenga conto di quello già fornito per il Tronco I che prevede 38 punti di ingresso distribuiti fra pk 0.00 e pk 81.900 (Novara ovest), ad una distanza media di circa 2 km uno dall'altro e che si è ritenuto adeguato alle esigenze di sicurezza richieste nelle condizioni attuali garantite dal progetto di ammodernamento.

Prescrizioni di carattere sanitario

Deve essere redatto – così come già previsto per il tratto autostradale Torino-Novara est (D.G.R. 22.04.2002, n. 65864) – un piano funzionale che riguarda l'accessibilità alternativa alle vie ordinarie, in modo da permettere una funzionalità dell'emergenza in caso di particolari situazioni di difficile soluzione.
Deve pertanto essere garantita la messa in sicurezza della struttura e l'eventuale creazione di spazi per l'uso dell'Elisoccorso in aree esterne al vero e proprio sedime stradale.
Per quanto riguarda la cantierizzazione, si prescrive la specificazione, in sede di stesura dell'esecutivo, di tutte le informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza dei servizi e degli approvvigionamenti che verranno impiegati anche in rapporto al numero degli addetti

Piano di monitoraggio

Per il controllo delle attività dei cantieri, vista la dimensione dell'opera e la sensibilità del territorio del Parco del Ticino, dovrà essere realizzato un monitoraggio ambientale volto al controllo delle pressioni esercitate e degli eventuali impatti.
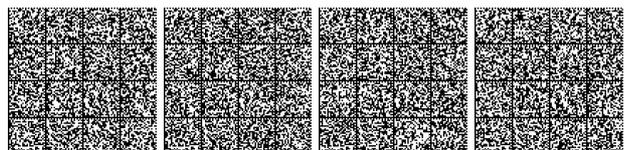
Tale monitoraggio dovrà essere realizzato in prosecuzione metodologica e cronologica del monitoraggio che già SATAP S.p.A. conduce sulla tratta in costruzione tra Torino e Novara est e TAV S.p.A. conduce nel territorio dei due Parchi.
Premesso poi che la definizione delle campagne di monitoraggio delle componenti ambientali interessate che dovranno caratterizzare lo stato ante operam, la fase di realizzazione e la fase di esercizio dell'infrastruttura dovranno essere concordate con tutti gli Enti competenti – in armonia e in diretta connessione con quanto già previsto nel Piano di monitoraggio approvato per il Tronco I Torino-Novara est attualmente in fase di realizzazione – e di conseguenza dovranno essere oggetto dell'Accordo procedimentale di cui sopra, si danno comunque nel seguito alcune indicazioni generali:

- il monitoraggio delle acque superficiali dovrà essere connesso alle attività in alveo, seguendone l'evoluzione;
- il monitoraggio della vegetazione, della fauna terrestre e della ittiofauna dovrà essere realizzato in prosecuzione di quelli finora svolti da TAV S.p.A. senza soluzione di continuità; questo implica l'anticipazione di attività di monitoraggio ambientale rispetto alla apertura dei cantieri;
- per l'atmosfera, anche fuori dal territorio del Parco e su un congruo numero di recettori, dovrà essere realizzato il monitoraggio delle deposizioni di particolato, integrato da un monitoraggio in continuo di PIS. PM10 e NOx che segua i cantieri via via più importanti o collocati in zone altamente sensibili per la salute pubblica o per gli ecosistemi;
- per consentire la corretta valutazione del contributo del traffico autostradale alla qualità dell'aria, in prosecuzione a quanto previsto per il primo tronco, dovranno essere raccolti i dati relativi ai flussi di traffico orari e alla velocità media di percorrenza per ciascun arco autostradale (almeno casello - casello) suddivisi secondo le tipologie previste dalla metodologia EMEP-CORINAIR 99 (eventualmente aggiornata);
- dovranno essere definiti i tempi tassativi di trasmissione dei dati di monitoraggio ambientale nonché di ogni altra informazione ambientale richiesta dagli Enti, le metodologie e le prestazioni analitiche di ogni attività di laboratorio, i formati di interscambio dei dati ambientali-progettuali e territoriali:
- sulla base di una analoga attività già prevista per il primo tronco, dovrà essere realizzato uno studio che valuti il carico inquinante associato alle acque di piattaforma nelle sue sezioni più significative e che valuti il funzionamento dei sistemi di trattamento in progetto al fine di ottimizzare i cicli di trattamento e di smaltimento delle acque di piattaforma, tenuto conto delle particolarità ambientali del territorio attraversato.;
- dovranno essere prodotte informazioni analitiche sulla qualità e quantità del carico associato alle acque a valle del trattamento di sedimentazione e disoleazione per cui sarà necessario prevedere un monitoraggio (almeno di durata triennale a costituire una serie di almeno 30 osservazioni) scandito dall'andamento della pluviometria in corrispondenza degli eventi di durata prossima ai tempi di corrivazione dei bacini di raccolta delle singole sezioni del Corpo autostradale.
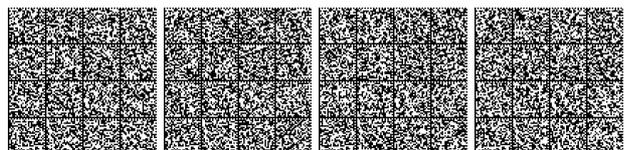
RACCOMANDAZIONI

Aspetti naturalistici

- Si dovranno inserire nel progetto relativo agli interventi di mitigazione e compensazione dettagliate voci di spesa e relativi fondi per assicurarne la piena ed efficace realizzazione.
- Si raccomanda di definire per le opere a verde un periodo di assistenza/manutenzione non inferiore ai cinque anni e di prevederne le modalità in anticipo, in modo da assicurare un'adeguata riuscita degli interventi.

Aspetti paesaggistici e storici

- Il Naviglio Grande nel tratto del Comune di Bernate Ticino è incluso in un ambito di rilevanza paesistica ai sensi dell'art. 31 del vigente Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.), e per esso, all'art. 68 del P.T.C.P. stesso, è prevista la proposta di estensione del vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto Naviglio Storico. Dovrà essere prestata una maggiore attenzione progettuale a tutti gli interventi direttamente prospicienti il naviglio stesso, al fine di un migliore inserimento storico, paesistico e ambientale. Inoltre la progettazione del ponte a scavalco del Naviglio dovrà avvenire scegliendo adeguate tipologie e modalità costruttive, sia nel rispetto del contesto paesistico-ambientale attraversato dal Naviglio storico, che in relazione agli altri attraversamenti in corso di realizzazione (TAV, in affiancamento a sud) o previsti (strada comunale a nord).

Aspetti archeologici - aree a rischio archeologico

- Si raccomanda di segnalare alla Soprintendenza gli scavi di profondità superiore a 50 cm e di avvalersi di assistenza archeologica effettuata da operatori specializzati. Le aree poste ad ovest del Naviglio Grande e attraversate dall'autostrada sono individuate dal vigente Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) come "aree a rischio archeologico"; l'art. 41 prevede per esse che gli scavi o le arature dei terreni di profondità maggiore di cm 50 debbano essere preventivamente segnalati alla Soprintendenza archeologica.
- Si raccomanda di rispettare quanto già espresso in merito nella D.G.P. Provincia di Milano n. 607/2004, ovvero che in tali ambiti gli interventi di scavo del terreno siano eseguiti con assistenza archeologica continuativa effettuata da operatori specializzati nel settore archeologico, con oneri a carico del proponente.

Aspetti tecnici

In merito alla interferenza con la falda ed al sistema di pozzi pubblici ad uso idropotabile, occorrerà tenere presente le seguenti considerazioni:

- in corrispondenza dell'estremità orientale, in posizione nord rispetto al tracciato, in comune di Bernate Ticino è presente un pozzo ad uso potabile identificato dal codice SIF 0150190003 attualmente attivo e sito in Via Garibaldi, la cui area di rispetto, definita da una circonferenza di raggio di 200 metri nell'intorno della captazione, sarà
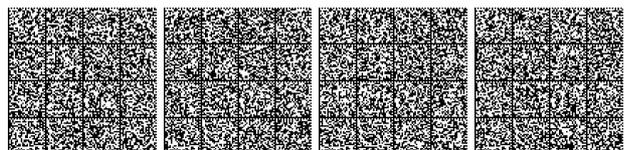
interessata dal previsto svincolo di raccordo tra la viabilità autostradale e locale; sarà quindi necessario provvedere o alla verifica dell'esistenza delle condizioni idrogeologiche e logistiche per la richiesta della ridefinizione della zona di rispetto (in applicazione della D.G.R. n. 15137/1996) o – in ultima analisi – alla delocalizzazione dell'opera provvedendo poi alla chiusura definitiva del pozzo;

- i previsti interventi legati alla realizzazione del tracciato, ed in particolare della galleria artificiale, si collocano in posizione tale da poter rappresentare un potenziale pericolo per i pozzi ad uso idropotabile del comune di Boffalora sopra Ticino siti in piazza Italia caratterizzati da posizioni delle tratte filtranti a profondità piuttosto ridotte;
- i valori della soggiacenza della falda freatica per la zona interessata dal tracciato vanno da valori di falda subaffiorante nel settore orientale, in corrispondenza del tracciato del fiume Ticino e delle aree ai piedi dei terrazzi fluviali, a valori che oscillano stagionalmente tra 8 e 12 metri all'estremità occidentale in prossimità del confine con il comune di Marcallo con Casone; si segnala comunque il rapporto stagionale tra l'acquifero freatico e il regime del fiume Ticino che influenza in maniera marcata sia le direzioni di flusso nell'area che la disponibilità di porzioni di terreni insaturi in cui prevedere e realizzare interventi;
- risulta necessario prestare particolare attenzione alla localizzazione delle attività di cantiere o comunque da movimentazioni di vario genere;
- si ricorda infine che potrebbe essere prevista la possibilità di realizzare un pozzo ad hoc da destinare alla produzione di calcestruzzi, ai lavaggi delle macchine, all'abbattimento delle polveri nelle aree di cantiere per non fare ricorso all'approvvigionamento dall'acquedotto comunale. L'eventuale autorizzazione, che verrà rilasciala dal competente Ufficio della Provincia di Milano (Servizio gestione e controllo acque sotterranee), dovrà seguire le indicazioni procedurali reperibili sul sito della Provincia di Milano.

Vista la stretta relazione che esiste tra l'opera in progetto e la linea ferroviaria TAV, prevista in affiancamento, è bene che le raccomandazioni e le cautele inerenti le acque sotterranee evidenziate in questo paragrafo siano osservate anche nel caso in cui le due opere vengano realizzate in tempi differenziati e da diversi soggetti.

Interferenza con aree soggette a bonifica (D.Lgs. n. 22/1997 e D.M. n. 471/1999)

Per le aree (1 e 2 come da allegato 2 alla deliberazione n. 168/2006 della Giunta provinciale di Milano) site nel Comune di Bernate Ticino e direttamente interferite dall'opera infrastrutturale in progetto (come pure dalla linea ferroviaria TAV, prevista in affiancamento), si dovrà procedere, in conformità al D.Lgs. n. 22/1997 e al D.M. n. 471/1999, alle opportune attività di bonifica coordinate tra la società proponente e il Servizio bonifiche siti contaminati della Provincia di Milano.

Attività Estrattive

In sede di computo dei volumi di inerti si dovrà fare riferimento alla proposta di Piano cave della Provincia di Milano datato settembre 2002, così come modificato nella versione definitiva in seguito adottata dal Consiglio Provinciale, in data 15 gennaio 2004, con delibera di Consiglio (D.C.P.) n. 1/2004.

Si ricorda, infine che fino ad approvazione del nuovo Piano cave della Provincia di Milano con delibera regionale, è vigente il Piano adottato dalla Provincia con delibera di Consiglio del 15.12.1994 ed approvata dalla Regione con D.G.R. del 9.04.1997.
Si evidenzia, dunque, la necessità di effettuare le dovute correzioni in sede di valutazione del novero degli Ambiti Territoriali Estrattivi (A.T.E.) potenzialmente utilizzabili per il soddisfacimento del fabbisogno di inerti per l'opera di progetto nonché di stima dei volumi potenzialmente estraibili dagli A.T.E. individuati.

Istituzione di un Osservatorio ambientale-progettuale

Per un'attenta e puntuale gestione degli aspetti sopra descritti – come già indicato nella D.G.P. n. 607/2004 – si ribadisce l'opportunità di istituire un Osservatorio ambientale-progettuale a cui partecipi anche la Provincia, così da fornire un efficace monitoraggio degli sviluppi attuativi. Tale Osservatorio è peraltro già operativo per la tratta piemontese della medesima autostrada.

ALLEGATO *2*
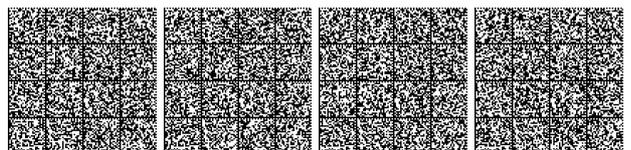
ELENCO ELABORATI PROGETTUALI RELATIVI AGLI ESPROPRI

Planimetria	PRGC Comune di Romentino	1 : 5000	GEN ESP 000 000 EP PL 001 D
Planimetria	PRGC Comune di Bernate	1 : 5000	GEN ESP 000 000 EP PL 002 D
Piano parcellare di esproprio	Comune di Romentino (NO)	1 : 1500	GEN ESP 000 000 EP E1 001 X
Piano parcellare di esproprio	Comune di Bernate Ticino (MI)	1 : 2000	GEN ESP 000 000 EP E1 002 E
Piano parcellare di esproprio	Comune di Bernate Ticino (MI)	1 : 2000	GEN ESP 000 000 EP E1 003 E
Elenco ditte da espropriare o asservite	Comune di Romentino (NO)		GEN ESP 000 000 EP E2 001 -
Elenco ditte da espropriare o asservite	Comune di Bernate Ticino (MI)		GEN ESP 000 000 EP E2 002 -
Relazione giustificativa delle indennità di esproprio			GEN ESP 000 000 EP E3 001 -

ALLEGATO *3*
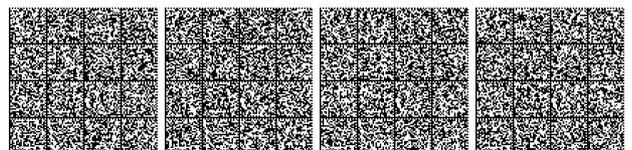
CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
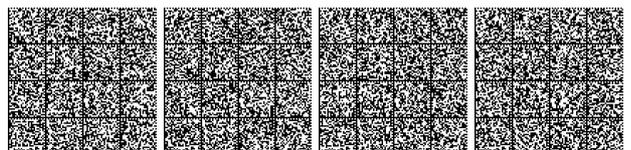
2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
   a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;
   b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

09A02036

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 23 febbraio 2009.

Classificazione del medicinale «Venlafaxina Teva Italia (venlafaxina)», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Teva Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Venlafaxina Teva Italia;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 16-17 dicembre 2008;

Vista la deliberazione n. 1 del 5 febbraio 2009 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VENLAFAXINA TEVA ITALIA è classificato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: 37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato 14 capsule in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 038500029/M (in base 10) 14QXPX (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,43 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,02 euro;

confezione: 37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 038500043/M (in base 10) 14QXQC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,87 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,04 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Venlafaxina Teva Italia è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2009

Il direttore generale: RASI

09A01974

DETERMINAZIONE 23 febbraio 2009.

Classificazione del medicinale «Venlafaxina Ratiopharm (venlafaxina)», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Ratiopharm GmbH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Venlafaxina Ratiopharm;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 16-17 dicembre 2008;

Vista la deliberazione n. 1 del 5 febbraio 2009 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VENLAFAXINA RATIOPHARM è classificato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: 37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato 7 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038707016/M (in base 10) 14X7UB (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,22 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,01 euro;

confezione: 37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038707030/M (in base 10) 14X7UQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,43 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,02 euro;

confezione: 37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038707042/M (in base 10) 14X7V2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,87 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,04 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Venlafaxina Ratiopharm è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2009

Il direttore generale: RASI

09A01973

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 10 febbraio 2009.

Determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative agli anni dal 1999 al 2006 per le imprese elettriche minori non trasferita all'Enel S.p.A.: S.E.P. S.p.A., Germano Industrie Elettriche S.r.l., S.I.E. Società Impianti Elettrici S.r.l., Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l. (Deliberazione ARG/elt 15/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 febbraio 2009;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);

la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'art. 7;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1987;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;

la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);

la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02 (di seguito: deliberazione n. 63/02);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione n. 254/05);

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);

la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 85/06 (di seguito: deliberazione n. 85/06);

la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito: deliberazione n. 208/06);

la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07;

la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;

la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2008, ARG/elt 82/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 82/08);

il documento per la consultazione 2 agosto 2007 recante «Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011» - Atto n. 34/07 (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);

le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) relative ai procedimenti istruttori per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria delle seguenti imprese elettriche minori S.E.P. S.p.A., Germano Industrie Elettriche S.r.l., S.I.E. Società Impianti Elettrici S.r.l. e Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l, e in particolare le comunicazioni 18 febbraio 2008, prot. n. 260 (prot. Autorità 4981 del 22 febbraio 2008) e 17 marzo 2008, prot. n. 419 (prot. Autorità 8343 del 25 marzo 2008), 14 novembre 2008, prot. 2462 (prot. Autorità 35438 del 17 novembre 2008), 27 ottobre 2008, prot. 2272 (prot. Autorità 33953 del 6 novembre 2008), 24 novembre 2008, prot. 2520 (prot. Autorità 37321 del 28 novembre 2008) 23 gennaio 2009, prot. n. 103 (prot. Autorità 3564 del 26 gennaio 2009) e 6 febbraio 2009, prot. 234 (prot. Autorità 6148 del 9 febbraio 2009).

Considerato che:

l'art. 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;

ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;

con le comunicazioni sopra richiamate la Cassa ha trasmesso all'Autorità i risultati dell'attività istruttoria per la determinazione delle integrazioni per gli anni dal 1999 al 2006, spettanti alle seguenti imprese elettriche minori:

a) Germano Industrie Elettriche S.r.l. (isole Tremiti);

b) Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l. (isola di Levanzo);

c) S.E.P. S.p.A. (isola di Ponza);

d) S.I.E. Società Impianti Elettrici S.r.l. (isola del Giglio);

con riferimento alla società Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l., l'attività istruttoria condotta dalla Cassa, pur in assenza di anomalie formali, evidenzia dal punto di vista sostanziale un andamento dell'entità dell'integrazione tariffaria da riconoscere a consuntivo, divergente se confrontato con quello delle altre imprese, in relazione al quale potrebbero rendersi opportuni approfondimenti di carattere ispettivo.

Considerato che:

con deliberazione n. 63/02 l'Autorità ha, tra l'altro, determinato le aliquote definitive relative agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per le imprese sopra richiamate;

ai sensi dell'art. 7, l'art. 7, comma 3, della legge n. 10/91, le aliquote di integrazione tariffaria corrisposte dalla Cassa a titolo di acconto alle suddette imprese a partire dal 1° gennaio 1999 sono state calcolate sulla base delle aliquote definitive approvate con la deliberazione n. 63/02 per il 1998;

l'art. 7, comma 4, della legge n. 10/91, inoltre, prevede che «il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente (…) qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso»;

le deliberazioni n. 288/05 e n. 85/06, dunque, hanno riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione n. 182/00;

ai sensi del comma 3 della deliberazione n. 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria definitiva relativa all'anno più recente;

gli effetti della deliberazione n. 85/06 con riferimento a ciascuna impresa elettrica minore interessata, cessano con l'approvazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative all'anno 2005, come previsto dal punto 8 del medesimo provvedimento.

Considerato che:

la differenza tra la somma delle integrazioni tariffarie corrisposte in acconto dalla Cassa negli anni 1999-2006 e la somma delle integrazioni tariffarie approvate con il presente provvedimento può risultare sia positiva sia negativa; e che nel primo caso si configura la necessità di una restituzione alla Cassa da parte delle imprese elettriche minori interessate (di seguito: restituzioni);

analoga situazione si configura per le eventuali differenze tra quanto percepito in acconto per gli anni seguenti al 2006, calcolato sulla base dell'aliquota definitiva approvata per l'anno 1998, e il valore degli acconti ricalcolati per i medesimi anni sulla base dell'aliquota definitiva approvata nel presente provvedimento per l'anno 2006;

sulla base di valutazioni preliminari, in alcuni casi, gli importi oggetto di restituzione potrebbero risultare piuttosto rilevanti, soprattutto se valutati alla luce della struttura finanziaria delle imprese interessate.

Considerato che:

con deliberazione n. 254/05 l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a far rientrare le imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, nell'ambito di applicazione dei criteri generali di riconoscimento dei costi previsti dal Testo integrato; e che nell'ambito di tale procedimento è stato diffuso un documento per la consultazione in data 21 dicembre 2005;

con deliberazione n. 208/06 l'Autorità ha fatto confluire il procedimento di cui al precedente alinea nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011;

nell'ambito del suddetto procedimento, con il documento per la consultazione 2 agosto 2007, l'Autorità ha ribadito l'opportunità di estendere alle imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, i criteri di regolazione e riconoscimento dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;

con la deliberazione n. 348/07, l'Autorità ha disposto di rinviare il completamento del procedimento di riforma dell'attuale regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, in conformità a quanto previsto nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, prevedendo una proroga dell'attuale regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie;

con la deliberazione ARG/elt 82/08, l'Autorità ha associato a quanto previsto dalla precedente deliberazione n. 208/06 una più generale revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari, che preveda adeguati incentivi al recupero di efficienza e garantisca il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della direttiva 2003/54/CE.

Ritenuto opportuno:

determinare in via definitiva le aliquote di integrazione tariffaria relativamente agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 per le seguenti imprese elettriche minori:

a) Germano Industrie Elettriche S.r.l. (isole Tremiti);

b) Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l. (isola di Levanzo);

c) S.E.P. S.p.A. (isola di Ponza);

d) S.I.E. Società Impianti Elettrici S.r.l. (isola del Giglio);

secondo quanto previsto nella tabella 1 allegata al presente provvedimento;

che le aliquote definitive relative all'anno 2006 per le imprese elettriche minori oggetto del presente provvedimento si applichino come nuove aliquote di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 288/05;

sospendere le eventuali restituzioni da parte delle imprese elettriche minori oggetto del presente provvedimento fino al termine del procedimento di riforma del regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, a condizione che detto procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2009;

nel caso in cui il procedimento di cui al precedente alinea non si concluda entro il 31 dicembre 2009, prevedere che le eventuali restituzioni abbiano luogo in modo graduale a scalare sulle aliquote di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, a partire dal bimestre gennaio-febbraio 2010, fino alla concorrenza della somma dovuta

Delibera:

1. di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, per le imprese:

a) Germano Industrie Elettriche S.r.l.;

b) Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l.;

c) S.E.P. S.p.A.;

d) S.I.E. Società Impianti Elettrici S.r.l.;

le aliquote definitive relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 per ogni kWh venduto per ciascuna delle suddette imprese, secondo quanto previsto nella tabella 1 allegata al presente provvedimento;

2. di disporre che, per l'anno 2007 e seguenti, la Cassa corrisponda alle imprese elettriche minori oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione n. 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2007 pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'anno 2006 approvata con il presente provvedimento;

3. di sospendere la restituzione da parte delle imprese di cui al punto 1 delle somme complessive eventualmente dovute per effetto del presente provvedimento, fino al termine del procedimento di riforma del regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori di cui alle deliberazioni n. 254/05 e n. 208/06, come integrata dalla deliberazione ARG/elt 82/08, a condizione che detto procedimento sia completato entro il 31 dicembre 2009;

4. di prevedere che, nel caso in cui il procedimento di cui al punto 3 non si concluda entro il 31 dicembre 2009, la restituzione di cui al medesimo punto 3 abbia luogo in modo graduale, a scalare sulle aliquote di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, a partire dal bimestre gennaio-febbraio 2010, fino alla concorrenza della somma dovuta;

5. di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 10 febbraio 2009

Il presidente: ORTIS
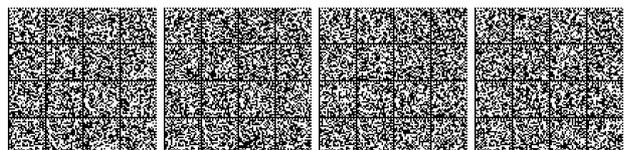
Tabella 1 - Aliquote dell' integrazione spettante ad imprese elettriche minori per gli anni 1999-2006 (importi in centesimi di euro per kWh)

	anni							
	1999	*2000*	*2001*	*2002*	*2003*	*2004*	*2005*	*2006*
Germano Industrie Elettriche S.r.l.	37,65	37,71	33,78	39,92	39,84	39,70	39,49	40,17
Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l.	86,15	103,54	99,30	85,38	92,09	104,75	98,52	102,83
S.E.P. S.p.A.	18,89	24,27	22,15	19,07	21,25	21,31	26,99	25,74
S.I.E. Società Impianti Elettrici S.r.l.	24,51	31,99	25,46	28,56	24,91	22,73	30,48	32,60

09A02056

DELIBERAZIONE 11 febbraio 2009.

Adeguamento delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03, 16 dicembre 2004, n. 219/04 e 23 maggio 2006, n. 98/06, al disposto del decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2007, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08, delle deliberazioni 18 novembre 2008 EEN 34/08 e 20 dicembre 2008 EEN 36/08. (Deliberazione EEN 1/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 febbraio 2009;

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

la legge 10 ottobre, 1990, n. 287 e successive modifiche e integrazioni;

la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) e le disposizioni attuative dell'art. 19, comma 1;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

la legge 5 marzo 2001, n. 57;

la legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08 (di seguito: decreto legislativo n. 115/08);

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004);

il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas 20 luglio 2004);

il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante «Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004» (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;

la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;

la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni; (di seguito: deliberazione n. 103/03 o Linee guida);

la deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 200/04;

la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04);

la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06;

la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06 (di seguito: deliberazione n. 98/06);

la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2007, n. 123/07;

la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, EEN 34/08 (di seguito: deliberazione EEN 34/08);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2008, EEN 36/08 (di seguito: deliberazione EEN 36/08);

il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 29 ottobre 2008, DCO 32/08, intitolato «Modalità di calcolo del contributo tariffario connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica» (di seguito: documento per la consultazione DCO 32/08) e le relative osservazioni e commenti ricevuti dall'Autorità.

Considerato che:

l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha esteso gli obblighi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dallo stesso decreto ministeriale, ai distributori di energia elettrica e di gas naturale che hanno almeno 50.000 clienti connessi alla propria rete di distribuzione al 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, e che con successiva deliberazione EEN 34/08 l'Autorità ha stabilito di applicare ai nuovi distributori obbligati la medesima dimensione minima di progetto prevista dall'art. 10, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida per i distributori già soggetti agli obblighi di risparmio energetico di cui ai medesimi decreti ministeriali;

l'art. 2, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha stabilito nuovi obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia e di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere conseguiti, rispettivamente, dai distributori di energia elettrica e dai distributori di gas naturale obbligati negli anni 2010, 2011 e 2012;

l'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha esteso la possibilità di bancare i titoli di efficienza energetica introdotta dall'art. 17, comma 3, delle Linee guida, fino alla verifica di conseguimento degli obiettivi stabiliti dallo stesso decreto per l'anno 2012 inclusa;

l'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il cosiddetto «vincolo del 50%» previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004;

l'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha introdotto, a decorrere dall'anno d'obbligo 2008, nuovi criteri per la compensazione della quota di obiettivo specifico eventualmente non conseguita dai distributori soggetti agli obblighi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dallo stesso decreto, in sostituzione e annullamento di quelli previsti dall'art. 11, comma 3, degli stessi decreti;

l'art. 6, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha aggiornato i criteri per la copertura degli oneri sostenuti dai distributori obbligati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal medesimo decreto, in sostituzione e annullamento di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 degli stessi decreti ministeriali;

l'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha integrato il disposto dell'art. 8, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, prevedendo che i progetti predisposti ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui ai medesimi decreti possano essere eseguiti anche tramite i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 10/91, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui al medesimo art. 19, i quali realizzano misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio, determinata dall'Autorità (di seguito: soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager) e che con successiva deliberazione EEN 34/08 l'Autorità ha stabilito di applicare a tali soggetti la medesima dimensione minima di progetto prevista dall'art. 10, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida per i distributori già soggetti agli obblighi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004;

l'art. 4, comma 4 e l'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 115/08 hanno introdotto disposizioni di aggiornamento e revisione delle modalità di attuazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, le cui modalità applicative saranno approvate con successivi decreti ministeriali;

l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 115/08 ha stabilito che ai fini dell'applicazione del meccanismo previsto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione è equiparato al risparmio di gas naturale; che nel documento per la consultazione DCO 32/08 l'Autorità ha confermato l'intenzione di adeguare la deliberazione n. 219/04 a tale disposizione normativa indipendentemente dalla data di certificazione dei risparmi energetici ammissibili all'erogazione del contributo tariffario; che dalla consultazione non sono emersi pareri contrari a tale previsione;
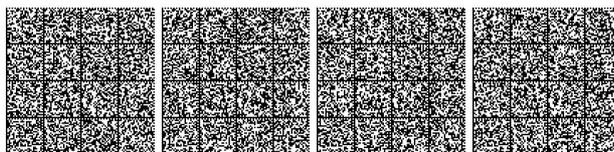
l'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 115/08 ha disposto che l'Autorità:

a) provvede all'individuazione delle modalità con cui i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti realizzati secondo le disposizioni del medesimo articolo, nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale;

b) approva le regole di funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai certificati bianchi proposte dalla società Gestore del mercato elettrico S.p.A;

c) verifica il rispetto delle regole ed il conseguimento degli obblighi da parte dei soggetti obbligati, applicando, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481/95;

con deliberazione EEN 36/08 l'Autorità ha definito le modalità per la determinazione del contributo tariffario unitario di cui all'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 219/04 per ogni anno d'obbligo successivo al 2008, ha posticipato al 30 novembre di ogni anno la scadenza indicata all'art. 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04 ed ha esteso, a partire dall'anno d'obbligo 2008, il contributo tariffario unitario ai titoli di efficienza energetica di tipo III, indipendentemente dalla loro data di emissione, ad eccezione dei risparmi di energia primaria conseguiti attraverso interventi sugli usi energetici per autotrazione;

con deliberazioni EEN 34/08 e EEN 36/08 l'Autorità ha disposto di adeguare con successivo provvedimento la regolazione vigente al disposto del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, del decreto legislativo n. 115/08 e delle medesime deliberazioni, fatti salvi i diritti acquisiti;

l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 dello stesso articolo e all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto si applicano i provvedimenti normativi e regolatori emanati in attuazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Ritenuto che:

sia necessario adeguare le Linee guida, la deliberazione n. 219/04 e la deliberazione n. 98/06 al disposto del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dell'art. 7, comma 3 del decreto legislativo n. 115/08 e delle deliberazioni EEN 34/08 e EEN 36/08, al fine di tener conto delle modifiche introdotte da tali provvedimenti;

gli adeguamenti di cui al precedente alinea non comportino modifiche discrezionali alle scelte effettuate dall'Autorità con le Linee guida, bensì prevedano modificazioni ed integrazioni tecniche necessarie per tener conto di quanto stabilito dai provvedimenti normativi e regolatori di cui al medesimo alinea;

sia opportuno rimandare a successivo provvedimento gli adeguamenti delle Linee guida alle previsioni del decreto legislativo n. 115/08 in materia di titoli di efficienza energetica che devono ancora trovare attuazione, al fine di tener conto in modo puntuale di quanto verrà previsto nei rispettivi decreti attuativi;

Delibera:

1. di adeguare il disposto delle Linee guida a quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dal decreto legislativo n. 115/08 e dalle deliberazioni EEN 34/08 e EEN 36/08, modificandolo come segue:

all'art. 1, comma 1, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 è il decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 come modificato e integrato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dal decreto legislativo n. 115/08»;

all'art. 1, comma 1, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 è il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 come modificato e integrato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dal decreto legislativo n. 115/08»;

all'art. 1, comma 1, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

«*i)* decreti ministeriali 20 luglio 2004 sono i decreti Ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dal decreto legislativo n. 115/08»;

all'art. 1, comma 1, dopo la lettera *i)* sono inserite le seguenti lettere:

«*j)* decreto ministeriale 21 dicembre 2007 è il decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2007 recante «Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004»;

«*k)* decreto legislativo n. 115/08 è il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115»;

all'art. 1, comma 1, la lettera *n)* è sostituita dalla seguente:

«*n)* obiettivi quantitativi nazionali sono gli obiettivi annuali di efficienza energetica negli usi finali di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e gli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 come modificati e integrati dall'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007»;

all'art. 1, comma 1, dopo la lettera *t)* è inserita la seguente lettera:

«*u)* soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager sono i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 10/91, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui al medesimo art. 19, i quali realizzano misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio, determinata dall'Autorità»;

all'art. 1, comma 1, lettera *v)*, le parole «o la società di servizi energetici,» sono sostituite dalle parole «la società di servizi energetici, o i soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager»;

al termine dell'art. 1, comma 2, lettera *aa)*, sono aggiunte le parole «e successive modifiche e integrazioni»;

all'art. 8, comma 2, dopo le parole «dei decreti ministeriali 20 luglio 2004» sono aggiunte le parole «e di quanto previsto nell'Allegato I del decreto legislativo n. 115/08»;

all'art. 10, comma 2, le parole «i cui titolari sono i distributori che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001» sono sostituite dalle parole «i cui titolari sono i distributori che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascuno anno d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali o i soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager»;

all'art. 10, comma 3, le parole «i cui titolari sono i distributori che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001» sono sostituite dalle parole «i cui titolari sono i distributori che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascuno anno d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali o i soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager»;

all'art. 17, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* titoli di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione»;

all'art. 17, comma 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente lettera:

«*d)* titoli di efficienza energetica di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale destinate all'impiego per autotrazione»;

all'art. 17, comma 3, le parole «dell'anno successivo a quello di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera *e)*» sono sostituite dalle parole «dell'anno 2013;

2. di adeguare il disposto della deliberazione n. 219/04 a quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dall'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 115/08 e dalla deliberazione EEN 36/08, modificandolo come segue:

all'art. 1, comma 1.1, dopo le parole «deliberazione n. 103/03» sono inserite le parole «e successive modifiche e integrazioni»;

all'art. 1, comma 1, è inserita la seguente lettera:

«*a)* anno d'obbligo è ciascuno degli anni indicati alle lettere *d)*, *e)*, *f)* , *g)* e *h)* dell'art. 2, commi 1, 2, 3, e 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007»;

all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, le parole «ai sensi dell'art. 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004» sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 115/08»;

all'art. 1, comma 1, dopo la lettera *b)* sono inserite le seguenti lettere:

«*c)* decreti ministeriali 20 luglio 2004 sono i decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dal decreto legislativo n. 115/08»;

«*d)* deliberazione n. 103/03 è la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni»;

«*e)* deliberazione n. 98/06 è la deliberazione 23 maggio 2006 n. 98/06 e successive modifiche e integrazioni»;

all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, dopo le parole «di cui all'art. 11, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004» sono aggiunte le parole «ovvero, a partire dall'anno d'obbligo 2008, dalle compensazioni di cui all'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007»;

all'art. 1, comma 1, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente lettera:

«*e)* periodo di riferimento di un anno sono i dodici mesi che precedono il mese di ottobre dello stesso anno»;

all'art. 1, comma 1, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente lettera:

«*g)* titolo di efficienza energetica di tipo III è il titolo di efficienza energetica di cui all'art. 17, comma 1, lettera *c)* della deliberazione n. 103/03»;

all'art. 2, comma 2, la parola «quinquennio» è sostituita dalla parola «periodo», dopo le parole «di cui all'art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *e)* dei decreti ministeriali 20 luglio 2004» sono aggiunte le parole «come modificati e integrati dall'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007» e il secondo capoverso è soppresso;
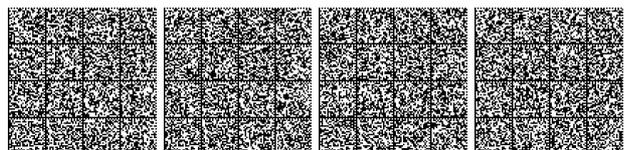
all'art. 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«3.1 Il valore del contributo tariffario unitario riconosciuto per ogni anno d'obbligo successivo al 2008 (di seguito: anno t+1) è definito dall'Autorità entro il 30 novembre dell'anno precedente (di seguito: anno t) sulla base della seguente formula:

$$C(t+1) = C(t) \cdot (100 + E)/100$$

dove:

C(t+1) è il valore del contributo tariffario unitario riconosciuto per l'anno d'obbligo t+1;

C(t) è il valore del contributo tariffario unitario in vigore per l'anno d'obbligo t;

E è la media aritmetica delle riduzioni percentuali registrate dai clienti finali domestici per i seguenti tre indici, valutati tra il periodo di riferimento dell'anno t-1 e dell'anno t e arrotondati con criterio commerciale a due cifre decimali:

valore medio della tariffa monoraria D2 dell'energia elettrica venduta ai clienti domestici in regime di maggior tutela con un consumo annuo di 2700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW, al lordo delle imposte, in base ai dati resi noti trimestralmente dall'Autorità;

valore medio del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo con un consumo annuale di 1.400 m3, al lordo delle imposte, in base ai dati resi noti trimestralmente dall'Autorità;

valore medio del prezzo del gasolio per autotrazione, al lordo delle imposte, in base ai dati resi noti mensilmente dal Ministero per lo sviluppo economico.»;

all'art. 3, il comma 2 è soppresso;

l'art. 4 è soppresso;

all'art. 5, comma 1, le parole «e di tipo II» sono sostituite dalle parole «di tipo II e di tipo III» e dopo le parole «consegnato dal distributore» sono aggiunte le parole «ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 96/06»;

all'art. 5, comma 3, dopo le parole «di tipo II» sono aggiunte le parole «e di tipo III»;

3. di adeguare il disposto della deliberazione n. 98/06 a quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, modificandolo come segue:

all'art. 1, comma 1, dopo le parole «deliberazione n. 219/04» sono aggiunte le parole «e successive modifiche e integrazioni»;

all'art. 1, comma 1, dopo la lettera a. è inserita la seguente lettera:

«b. Linee guida sono l'Allegato A alla deliberazione n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni»;

all'art. 2, comma 1, lettera a., dopo le parole «dell'Autorità» sono aggiunte le parole «o da un soggetto da essa delegato ai sensi dell'art. 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

all'art. 2, comma 1, lettere b. e c., dopo le parole «dall'Autorità» sono aggiunte le parole «o da un soggetto da essa delegato ai sensi dell'art. 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

all'art. 3, comma 3, dopo la lettera c. è aggiunta la seguente lettera:

«d. A partire dall'anno 2009, nella comunicazione di cui al comma 3.1, il distributore deve indicare quali e quanti titoli consegna:

i) ai fini della verifica di conseguimento dell'obiettivo specifico a suo carico nell'anno n-1;

ii) ai fini della compensazione dell'eventuale inadempienza all'obiettivo specifico a suo carico nell'anno n-2.»;

all'art. 4, il comma 1 è soppresso;

4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) le Linee guida, la deliberazione n. 219/04 e la deliberazione n. 98/06 nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3;

5. di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione, fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, del decreto legislativo n. 115/08 e delle deliberazioni EEN 34/08 e EEN 36/08.

Milano, 11 febbraio 2009

Il presidente: ORTIS

09A02057
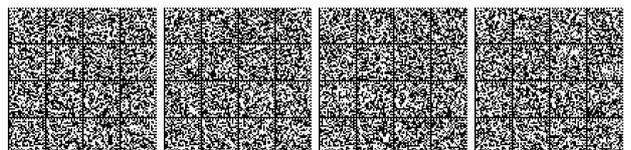
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 557/PA.S.2892-XVJ(4904) del 3 dicembre 2008, concernente il riconoscimento e la classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento n. 2 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2009, alla riga 21, dove è scritto: «PB DAVIDE 45R (massa attiva g 246,00)», leggasi: «PB DAVIDE 45R (massa attiva g 76,00)».

09A01929

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Sanpaolo Fiduciaria S.p.A.» o più brevemente «Sanpaolofid S.p.a.», in Milano.

Con d.d. 16 febbraio 2009, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale del 1° dicembre 1987, modificato in data 2 febbraio 1994 e in data 31 maggio 2001, alla società «Sanpaolo Fiduciaria S.p.a.» o più brevemente «Sanpaolofid S.p.a.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 08503890157 deve intendersi riferita alla società «Intesa Sanpaolo Trust Company Fiduciaria S.p.a.» o più brevemente «Intesa Sanpaolo Trust Company S.p.a.», con sede legale a Milano, a seguito della variazione della denominazione sociale.

09A02033

Ricostituzione del comitato di sorveglianza delle società Electa S.r.l., Istituto Toscano Costruzioni S.p.A. (I.T.C. S.p.A.) e Green Bloom S.r.l., tutte in liquidazione coatta amministrativa, in Firenze, a seguito delle dimissioni del presidente.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 2009 è stato ricostituito il comitato di sorveglianza delle società Electa S.r.l., Istituto Toscano Costruzioni S.p.A. (I.T.C. S.p.A.) e Green Bloom S.r.l., tutte in liquidazione coatta amministrativa e con sede in Firenze, mediante la nomina a presidente del Comitato medesimo, in qualità di esperta, della dott.ssa Giuseppina Lingetti, nata a Roma il 2 giugno 1957, funzionario amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, in sostituzione del dimissionario presidente, avv. Enzo Paolini di Cosenza.

09A02034

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla «Società lombarda di revisione S.r.l.», in Trento.

Con d.d. 9 febbraio 2009, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto ministeriale 18 dicembre 1975, modificato in data 11 novembre 1983, alla «Società lombarda di revisione S.r.l.», con sede legale in Trento, c.f. e numero di iscrizione al registro delle imprese 80003250174, deve intendersi riferita alla «Società lombarda di revisione S.r.l.», con sede legale in Brescia, a seguito della variazione della sede legale.

09A02035

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Comunicato di rettifica concernente la deliberazione 27 novembre 2008 ed il decreto 28 febbraio 2008, recanti «Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, elaborata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, in osservanza del nulla osta della Commissione europea» e «Approvazione della proposta di decisione di assegnazione delle quote di CO2, per il periodo 2008-2012».

Nell'allegato alla deliberazione 27 novembre 2008 e all'allegato A al decreto 28 febbraio 2008 pubblicati nel S.O. n. 275 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 13 dicembre 2008, nell'elenco settoriale 2 «Altri impianti di combustione, di cui impianti per il teleriscaldamento» al n. aut. «942/EGEA Ente gestione energia ed ambiente/Centrale di TELERISCALDAMENTO della CITTÀ di Alba/13.888» cancellare la seconda riga ripetuta, rispettivamente alla pag. 18 ed alla pag. 101 del citato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale.*

09A01978

Comunicato di rettifica concernente la deliberazione 26 gennaio 2009, recante «Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote CO2 agli impianti di combustione supplementari o a parti supplementari di impianti di combustione, per il periodo 2008-2012, in osservanza del nulla-osta della Commissione europea».

Nell'allegato alla deliberazione 26 gennaio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2009, nell'elenco settoriale 2 «Altri impianti di combustione, di cui altro» cancellare la riga al n. aut. «871/ACETATI SPA/Acetati S.p.A./9199», a pag. 35 della citata *Gazzetta Ufficiale*.

09A01978-bis

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Criteri concernenti gli obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica.

Si rende noto che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione ha approvato, con delibera n. 3 del 15 dicembre 2008, il documento riguardante i criteri concernenti di obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica, redatto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, articolo 95, comma 3.

La delibera è consultabile sul sito internet dell'Autorità di Bacino www.adbve.it e l'avviso relativo sarà pubblicato, come previsto dall'articolo 3 della stessa delibera, a cura delle amministrazioni regionali interessate, nei Bollettini Ufficiali della Regione Veneto e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

09A01976
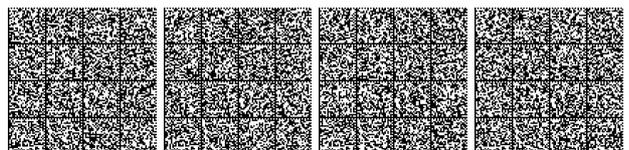
RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. (Elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2009).

Nell'elenco citato in epigrafe, alla pag. 74, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del numero 28), dove è scritto: «Abano Terme *(Pordenone)*», leggasi: «Abano Terme *(Padova)*»; al numero 30), dove è scritto: «Isola della Scala *(Varese)*», leggasi: «Isola della Scala *(Verona)*»; al numero 40), dove è scritto: «Sanremo *(Imola)*», leggasi: «Sanremo *(Imperia)*»; inoltre, alla pag. 75, prima colonna, al numero 59), dove è scritto: «Torreselle di Piombino Dese *(Pordenone)*», leggasi: «Torreselle di Piombino Dese *(Padova)*», ed infine al numero 64), dove è scritto: «Pennabilli *(PU)*», leggasi: «Pennabilli *(Pesaro Urbino)*».

09A02164

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-053) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.